SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 137° — Numero 198**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 24 agosto 1996** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 435.

Regolamento recante norme per la definizione delle liti pendenti in materia di tributi amministrati dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3, commi 170 e 176, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante disposizioni per la definizione delle liti pendenti in materia di tributi amministrati dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che demanda ad apposito regolamento la disciplina delle modalità di presentazione delle istanze, delle procedure per il controllo delle stesse e delle modalità per il pagamento delle somme dovute e per l'estinzione dei giudizi, nonché l'emanazione di altre disposizioni occorrenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 329;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Modalità per la presentazione della domanda

1. Per la definizione delle liti fiscali in materia di dogane, ivi comprese quelle che rientrano nella gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, ai sensi dell'art. 3, commi da 170 a 176, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è redatta, per ciascuna lite, una distinta domanda; la domanda, in carta libera, è consegnata o spedita, in plico raccomandato, senza avviso di ricevimento, entro il 30 settembre 1996 alla direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette territorialmente competente ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 13 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 176 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994.

2. Nella domanda il contribuente indica nome, cognome, recapito, codice fiscale, eventuale partita IVA, estremi d'identificazione della lite alla quale si riferisce, nonché dichiara, relativamente alle controversie concernenti violazioni costituenti reato suscettibili di definizione amministrativa, di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 65 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Alla domanda è allegata copia della ricevuta di pagamento di cui all'art. 2, fatta eccezione per l'ipotesi di cui al comma 3.

3. Nel caso di processo verbale di constatazione, per il quale non sia stato ancora notificato atto di imposizione, il contribuente presenta domanda di definizione ai sensi del comma 1; entro trenta giorni dalla data del pagamento invia o consegna all'ufficio, presso il quale è stata presentata la domanda, copia della domanda medesima, con allegata copia della ricevuta del pagamento.

Art. 2.
Modalità per il pagamento delle somme dovute

1. Il pagamento del tributo, se dovuto, e del 15 per cento della sanzione irrogata è effettuato presso uno degli uffici di ricevitoria doganale compresi nell'ambito della direzione compartimentale di cui al comma 1 dell'art. 1 mediante versamento diretto ovvero mediante utilizzo di conto corrente postale intestato all'ufficio di ricevitoria doganale.

2. Per i crediti già iscritti a ruolo, unitamente alle somme di cui al comma 1, il contribuente deve corrispondere i diritti eventualmente spettanti al concessionario della riscossione.

Art. 3.
Controllo degli uffici

1. La direzione compartimentale, entro trenta giorni dalla ricezione delle domande, trasmette all'autorità giudiziaria o a quella amministrativa, dinanzi alla quale la lite è pendente, copia della domanda e dell'attestazione di pagamento.

2. La direzione compartimentale, entro e non oltre il 31 dicembre 1997, procede all'esame delle domande, al fine di verificare:

a) l'ammissibilità della domanda stessa;

b) l'esatta liquidazione delle somme dovute;

c) l'assolvimento dell'obbligo di pagamento.

3. Qualora dai controlli effettuati risulti che non sussistano i presupposti per la definizione della lite, la direzione compartimentale provvede a darne comunicazione all'interessato nonché all'autorità giudiziaria o amministrativa presso la quale la lite è pendente.

Art. 4.
Modalità per l'estinzione dei giudizi

1. L'autorità giudiziaria dichiara l'estinzione del giudizio sulla base della documentazione trasmessa dall'amministrazione ai sensi dell'art. 3, comma 1.

2. Il provvedimento di estinzione è revocato ad ogni effetto nel caso di cui all'art. 3, comma 3. In tale caso, il giudice fissa d'ufficio la nuova udienza.

3. Per le udienze fissate per una data successiva al 30 settembre 1996, qualora il contribuente dichiari di essersi avvalso delle disposizioni di cui all'art. 3, commi da 170 a 176, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e produca copia della domanda di definizione e dell'attestazione di pagamento, fornendo altresì prova dell'avvenuta presentazione o spedizione della domanda medesima nel termine di cui all'art. 1, comma 1, il giudizio è sospeso fino alla trasmissione della documentazione di cui all'art. 3, comma 1, da parte dell'amministrazione.

Art. 5.

Estinzione delle violazioni costituenti reato

1. La definizione effettuata a norma dell'art. 1 estingue i reati di cui all'art. 3, comma 176, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. I procedimenti in corso per i reati di cui al comma 1 sano sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di definizione, e, se questa è stata presentata, fino a quando l'amministrazione non avrà comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, l'esito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 3, comma 2.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1996
Atti di Governo, registro n. 102, foglio n. 12

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si trascrive il testo dell'art. 3, commi da 170 a 176, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recanti: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»:

«170. Le liti fiscali in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, pendenti alla data del 15 settembre 1995 dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria in ogni grado del giudizio, e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del contribuente, con il pagamento integrale del tributo accertato e del 15 per cento della sanzione irrogata con l'atto impugnato. Nel caso che non sia stata ancora determinata la sanzione, il 15 per cento è calcolato sul minimo della sanzione applicabile. È esclusa il pagamento delle indennità di mora e degli interessi.

171. La lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato in sede amministrativa o giurisdizionale, purché tempestivo, sia inammis-
sibile.

172. I giudizi di cui al comma 170 sono sospesi sino al 31 marzo 1996; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni di cui ai commi da 170 a 176 del presente articolo.

173. Il pagamento è effettuato entro il 30 marzo 1996. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di verbali di constatazione di cui al comma 170, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del relativo avviso di liquidazione delle somme dovute.

174. La definizione estingue il giudizio, determina la compensazione delle spese di lite e non dà, comunque, diritto alla restituzine delle somme eventualmente già versate.

175. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite:

a) le modalità per la presentazione delle domande;

b) le procedure per il controllo delle stesse;

c) le modalità per il pagamento delle somme dovute,

d) le modalità per l'estinzione dei giudizi;

e) le altre norme occorrenti per l'applicazione dei commi da 170 a 176 del presente articolo.

176. Possono essere definite anche le controversie pendenti relative a violazioni costituenti reato suscettibili di definizione amministrativa; la disposizione non si applica ai soggetti indicati all'art. 63 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

— Si trascrive il testo dell'art. 13 del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 329, recante: «Proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi»:

«Art. 13. — 1. All'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 172 le parole "31 marzo 1996" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1996";

b) nel comma 173 le parole: "31 marzo 1996" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1996";

c) nel comma 175 le parole "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni".

2. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle dell'art. 3 del decreto-legge 16 agosto 1996, n. 259».

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art 65 della legge 30 dicembre 1991, n. 413:

«Art. 65 — 1. Le disposizioni per la definizione agevolata delle pendenze e delle situazioni tributarie, di cui ai precedenti capi del presente titolo non si applicano:

a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale o per taluni dei delitti richiamati nel citato art. 648-*bis*;

b) ai condannati, se ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

d) alle società nelle cui attività economiche o finanziarie risultino, nella sentenza, impiegati denaro, beni o altre utilità provenienti dai reati indicati nel citato art. 648-*bis* del codice penale.

2. Qualora la sentenza e il provvedimento di cui al comma 1, per fatti precedentemente commessi, divengano definitivi successivamente alla presentazione della dichiarazione integrativa o della istanza di definizione, queste rimangono prive di effetti e l'azione di accertamento può comunque essere esercitata entro il secondo anno successivo a quello in cui la sentenza e il provvedimento sono divenuti definitivi. Le somme versate, relativamente ai singoli tributi, non sono in ogni caso ripetibili.

3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 copia della sentenza definitiva di condanna o del provvedimento definitivo è trasmessa a cura della cancelleria al locale ufficio delle imposte per l'inoltro all'ufficio competente, se diverso».

96G0459

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Umbriatico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Umbriatico (Crotone) ed il sindaco, nella persona del dott. Giuseppe Gentile;

Considerato che, in data 8 maggio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Umbriatico (Crotone) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Umbriatico (Crotone) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giuseppe Gentile.

Il citato amministratore, in data 8 maggio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Umbriatico (Crotone).

Roma, 1° luglio 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5475

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Pizzone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Pizzone (Isernia) ed il sindaco, nella persona del sig. Mario D Iorio;

Considerato che, in data 28 marzo 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pizzone (Isernia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pizzone (Isernia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mario Di Iorio.

Il citato amministratore, in data 28 marzo 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pizzone (Isernia).

Roma, 9 luglio 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5476

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Basciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Basciano (Teramo) ed il sindaco, nella persona del sig. Paolo Paolini;

Considerato che, in data 15 maggio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Basciano (Teramo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Basciano (Teramo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Paolo Paolini.

Il citato amministratore, in data 15 maggio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Basciano (Teramo).

Roma, 9 luglio 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5477

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Marano di Napoli (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1996, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente

carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera c), e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marano di Napoli (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Cirillo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Marano di Napoli (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1996.

Infatti, nella seduta del 29 febbraio 1996, l'organo consiliare deliberava, con atto n. 12, di non approvare il citato documento contabile.

Nella successiva seduta del 13 marzo 1996, il medesimo consiglio decideva, altresì, di non trattare l'argomento, posto all'ordine del giorno, dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.

Di conseguenza, l'organo di controllo, con decisione n. 300416/2367 del 14 marzo 1996, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava in data 10 aprile 1996 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera c), e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli (Napoli), disponendone, nelle more, con provvedimento n 006994/Gab/EE.LL. del 25 marzo 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Cirillo.

Roma, 9 luglio 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5478

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Biassono.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Biassono (Milano) ed il sindaco, nella persona del sig. Giorgio Beretta;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 52 del 30 maggio 1996, da quattordici consiglieri su venti assegnati al comune di Biassono;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Biassono (Milano) è sciolto

Art. 2.

La dott.ssa Maria Rosa Trio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco

Dato a Roma, addì 24 luglio 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Biassono (Milano) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giorgio Beretta.

Successivamente, in data 10 maggio 1996, dieci consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 52 del 30 maggio 1996 da quattordici componenti.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09601115 - Gab del 1° giugno 1996 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Biassono (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Rosa Trio.

Roma, 15 luglio 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5479

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 2 agosto 1996.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla cattedra di S. Maria del Fiore, nel VII centenario della fondazione, nel valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1996, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visti i decreti 12 febbraio 1996, 24 febbraio 1996 e 14 marzo 1996, con i quali si è provveduto all'emissione, nel corrente anno, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo appartenente alla serie anzidetta da dedicare alla cattedrale di S. Maria del Fiore, nel VII centenario della fondazione;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1996, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla cattedrale di S. Maria del Fiore, nel VII centenario della fondazione, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; colori: monocromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura la cattedrale di S. Maria del Fiore, la cui costruzione fu iniziata nel 1296 da Arnolfo di Cambio. Completano il francobollo la leggenda «FIRENZE - CATTEDRALE DI S MARIA DEL FIORE», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A5408

DECRETO 2 agosto 1996.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del XIII Congresso internazionale delle scienze preistoriche e protostoriche, nel valore di L. 850.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1995, con il quale e stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1996, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996, che prevede fra l'altro, l'emissione di un francobollo celebrativo del XIII Congresso internazionale delle scienze preistoriche e protostoriche;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1996, un francobollo celebrativo del XIII Congresso internazionale delle scienze preistoriche e protostoriche, nel valore di L. 850.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura la mascotte del Congresso, Choppy, un uomo preistorico che è rappresentato con la clava e in movimento in un ambiente naturale. Completano il francobollo la leggenda «XIII CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE SCIENZE PREISTORICHE E PROTOSTORICHE», la scritta «ITALIA» ed il valore «850».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

Il segretario generale
del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A5409

DECRETO 2 agosto 1996.

Valori e caratteristiche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicati ai Giochi olimpici del centenario, nei valori di L. 500, L. 750, L. 850 e L. 1.250.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, tra cui quella avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1996, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare quattro francobolli della serie in parola, ai Giochi olimpici del centenario;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1996, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicati ai Giochi olimpici del centenario, nei valori di L. 500, L. 750, L. 850 e L. 1.250.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: per i valori di L. 500 e L. 850, mm 40 × 30; per i valori di L. 750 e L. 1.250, mm 30 × 40; formato stampa: per i valori di L. 500 e L. 850, mm 36 × 26; per i valori di L. 750 e L. 1.250, mm 26 × 36; dentellatura: per i valori di L. 500 e L. 850, 14 × 13 1/4; per i valori di L. 750 e L. 1.250, 13 1/4 × 14; colori: policromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette rappresentano, per il valore di L. 500, un atleta ai blocchi di partenza di una gara di corsa e, sullo sfondo, una analoga partenza della prima olimpiade moderna; per il valore di L. 750, due discoboli nel gesto atletico del lancio così come è mutato nel tempo e, sullo sfondo, la città di Atlanta; per il valore di L. 850, due atleti in azione, un ginnasta e un cestista e, sullo sfondo, impianti sportivi che ospitano lo svolgimento delle gare. Completano il francobollo le leggende «GIOCHI OLIMPICI DEL CENTENARIO», «ATLANTA 1996», i cerchi olimpici, la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «500», «750» e «850».

La vignetta del valore di L. 1.250 rappresenta, in alto, in stilizzazione, la città di Atene e il suo stadio, sede delle prime Olimpiadi moderne, al centro, da sinistra a destra, la leggenda «1896 ATENE», i cerchi olimpici e «1996 ATLANTA» e in basso lo stadio di Atlanta. Completano il francobollo la leggenda «GIOCHI OLIMPICI DEL CENTENARIO», la scritta «ITALIA» ed il valore «1.250».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A5410

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 agosto 1996.

Rinnovo dell'autorizzazione all'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di San Giovanni Battista di Torino in data 10 aprile 1996 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 27 giugno 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino è autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite presso le sale operatorie del reparto operatorio di chirurgia ABEGG dell'ospedale San Giovanni Battista di Torino.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Salizzoni dott. Mauro, dirigente II livello: primario chirurgia generale «C» centro trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Porelli dott. Piero, dirigente I livello fascia A: aiuto chirurgia generale «C» centro trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Marchesa dott. Pierenrico, dirigente I livello fascia A: aiuto chirurgia generale «C» centro trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Franchello dott. Alessandro, dirigente I livello fascia A: aiuto chirurgia generale «C» centro trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Zamboni dott. Fausto, dirigente I livello fascia B: assistente chirurgia generale «C» centro trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Gennari dott. Fabrizio, dirigente I livello fascia B: assistente chirurgia generale «C» centro trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di fegato.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A5411

DECRETO 9 agosto 1996.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Careggi di Firenze ad espletare le attività di trapianto di rene-pancreas ed insule pancreatiche da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze in data 12 aprile 1996 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene-pancreas ed insule pancreatiche da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 22 maggio 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Careggi di Firenze è autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene-pancreas ed insule pancreatiche da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene-pancreas ed insule pancreatiche devono essere eseguite presso il gruppo operatorio del padiglione di chirurgia generale del Policlinico Careggi e presso le sale operatorie del centro trapianti ubicato nel padiglione del Policlinico Careggi di Villa Monna Tessa di Firenze.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene-pancreas ed insule pancreatiche devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Boffi prof. Lamberto, primario chirurgo I.U.O. chirurgia generale e trapianto d'organo dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Bacci dott. Giovacchino, aiuto chirurgo I.U.O. chirurgia generale e trapianto d'organo dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Caridi dott. Gabriele, aiuto chirurgo I.U.O. chirurgia generale e trapianto d'organo dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Taddei dott. Gino, aiuto chirurgo I.U.O. chirurgia generale e trapianto d'organo dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Sanchez dott. Luis Jose, assistente chirurgo I.U.O. chirurgia generale e trapianto d'organo dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene-pancreas ed insule pancreatiche.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A5412

DECRETO 9 agosto 1996.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Parma, istituto di scienze otorinolaringologiche, ad espletare le attività di trapianto di cartilagine costale da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata congiuntamente dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Parma e dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Parma in data 27 marzo 1996 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cartilagine costale da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera di Parma;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 16 luglio 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Parma, istituto di scienze otorinolaringologiche, è autorizzata ad espletare attività di trapianto di cartilagine costale da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cartilagine costale devono essere eseguite presso il complesso operatorio dell'istituto di scienze otorinolaringologiche ubicato al secondo piano del corpo «A» del monoblocco ospedaliero dell'azienda ospedaliera di Parma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cartilagine costale devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Zini prof. Carlo, professore ordinario di clinica otorinolaringoiatrica e direttore dell'istituto di scienze otorinolaringologiche dell'Università degli studi di Parma;

Bacciu prof. Salvatore, professore associato dell'istituto di scienze otorinolaringologiche dell'Università degli studi di Parma;

Pasanisi dott. Enrico, ricercatore universitario dell'istituto di scienze otorinolaringologiche dell'Università degli studi di Parma;

Piazza dott. Fabio, assistente ospedaliero dell'istituto di scienze otorinolaringologiche dell'Università degli studi di Parma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cartilagine costale.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Parma e il magnifico rettore dell'Università degli studi di Parma sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A5413

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 2 maggio 1996

Istituzione del Museo nazionale per l'Antartide.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 380, recante norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide e in particolare l'art. 5 che prevede l'istituzione con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del Museo nazionale per l'Antartide;

Visto il documento elaborato dal gruppo di studio, costituito con decreto ministeriale prot. n. 303 RIC del 9 giugno 1995, recante la formulazione di concrete proposte per costituire il Museo nazionale per l'Antartide;

Visto il documento a firma disgiunta dei rettori delle tre università recante «impegni assunti dall'Università di Genova, Siena e Trieste per la realizzazione del centro interuniversitario - Museo nazionale policentrico dell'Antartide e richieste finanziarie per l'impianto e per il funzionamento (triennale 1996-1998)» nel quale si prevede, fra l'altro, che le tre università si impegnano ad assicurare la disponibilità delle sedi del Museo nonché del personale necessario per garantirne il funzionamento;

Vista la convenzione stipulata da parte delle università interessate (Trieste, Genova e Siena) in data 1° gennaio 1996 con la quale si costituisce il centro interuniversitario per il Museo nazionale dell'Antartide ai sensi dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;

Considerato, anche sulla base delle proposte formulate dal gruppo di studio che le risorse finanziarie del Museo — nella fase preliminare di costituzione — possono essere individuate con riferimento allo stanziamento annuo di 300 milioni di lire, di cui all'art. 5 della predetta legge n. 380 del 1991, per lo svolgimento dei compiti di conservazione, studio e valorizzazione dei reperti acquisiti nel corso delle spedizioni scientifiche e di ogni altra testimonianza relativa alla presenza italiana in Antartide, compiti attribuiti alle Università di Trieste, Genova e Siena nelle more dell'istituzione del Museo;

Considerato che ulteriori risorse finanziarie potranno essere reperite successivamente ed, in particolare, con riferimento al programma quinquennale di ricerche in Antartide per il periodo 1996-2000 (approvato dal CIPE nella riunione del 21 dicembre 1995), agli interventi per la diffusione della cultura scientifica previsti dalla legge 28 marzo 1991, n. 113, a quelli in favore dell'edilizia universitaria, nonché con riferimento allo strumento degli accordi di programma previsto dall'art. 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, trattandosi di iniziativa di ricerca di comune interesse per la quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può definire specifiche intese con altre amministrazioni pubbliche, quali, in particolare, il Ministero dei beni culturali;

Ritenuto di poter procedere alla istituzione del Museo nazionale per l'Antartide ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge 27 novembre 1991, n. 380;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il Museo nazionale per l'Antartide con il compito della conservazione, dello studio e della valorizzazione dei reperti acquisiti nel corso delle spedizioni scientifiche e di ogni altra testimonianza relativa alla presenza italiana in Antartide.

È altresì affidato al Museo il compito di promuovere la diffusione dei risultati dell'attività scientifica svolta in Antartide.

Il Museo si configura, sulla base della convenzione indicata in premessa tra le Università di Genova, Siena e Trieste come centro interuniversitario per il Museo nazionale dell'Antartide ai sensi dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 2.

Il museo è organizzato come sistema museale policentrico. I centri di partenza, collegati tra loro anche attraverso specifiche apparecchiature informatiche e telematiche, sono istituiti presso le Università di Trieste, Genova e Siena.

Il centro di Trieste ha il compito di curare, in particolare, la conservazione della documentazione generale e specifica sulla storia dell'esplorazione in Antartide.

Il centro di Genova ha il compito, in particolare, di curare la conservazione del materiale biologico e dei campioni d'acqua.

Il centro di Siena ha il compito di curare, in particolare, la conservazione del materiale mineralogico, litologico e glaciologico.

Art. 3.

Il programma di attività del museo, predisposto dal centro interuniversitario per il Museo nazionale dell'Antartide, dovrà contenere l'indicazione degli obiettivi da conseguire, le risorse umane e strumentali da utilizzare, le relative finanziarie, i tempi di realizzazione, nonché eventuali forme di collaborazione con altre università, enti e istituti di ricerca. Il programma dovrà essere presentato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro il 31 dicembre di ciascun anno per la definizione degli strumenti di intervento finanziario, nel quadro delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 4.

Nella fase di avvio del centro interuniversitario e nelle more della definizione del programma di attività del museo, sulla base del quale sarà avviata la procedura per l'istituzione di un apposito capitolo di spesa, i fondi resi gia disponibili sul capitolo 7519 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica saranno assegnati alle tre Università di Trieste, Genova e Siena con vincolo di destinazione al centro interuniversitario per il Museo nazionale dell'Antartide.

Art. 5.

Le tre Università di Trieste, Genova e Siena, nel quadro dei principi dell'autonomia sanciti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, provvederanno ad integrare la convenzione costitutiva del centro interuniversitario per il Museo nazionale per l'Antartide con la costituzione di un apposito organo di riscontro interno, nel quale dovrà essere rappresentato anche il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in relazione agli interessi finanziari dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1996

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1996
Registro n. 1 Università, foglio n. 53

96A5506

DECRETO 1° agosto 1996.

Affidamento della rappresentanza legale del Museo nazionale per l'Antartide.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECONOLOGICA

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 380, recante norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide e in particolare l'art. 5 che prevede l'istituzione con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del Museo nazionale per l'Antartide;

Visto il decreto ministeriale prot. 1046-Ric del 2 maggio 1996 con il quale è stato istituito il Museo nazionale per l'Antartide che si configura come centro interuniversitario per il Museo nazionale dell'Antartide costituito ai sensi dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 sulla base della convenzione stipulata dalle tre Università di Trieste, Genova e Siena in data 1° gennaio 1996;

Ritenuta la necessità, ad integrazione di quanto stabilito dalla suddetta convenzione, di affidare la rappresentanza legale del Museo al presidente del Consiglio scientifico e di programmazione di cui all'art. 6 della convenzione stessa;

Decreta:

La rappresentanza legale del Museo nazionale per l'Antartide è affidata al presidente del Consiglio scientifico e di programmazione di cui all'art. 6 della convenzione del 1 ° gennaio 1996 tra le tre Università di Trieste, Genova e Siena costitutiva del centro interuniversitario per il Museo nazionale per l'Antartide.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1996

Il Ministro: BERLINGUER

96A5507

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 25 luglio 1996.

Modificazione al decreto ministeriale 29 maggio 1996 concernente attribuzione di delega di atti di competenza del Ministro della pubblica istruzione ai Sottosegretari di Stato prof.ssa Nadia Masini, prof.ssa Albertina Soliani e sen. prof.ssa Carla Rocchi.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 51 che disciplina il procedimento di contrattazione;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo inico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione;

Visto il decreto ministeriale n. 298 del 21 ottobre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale il Ministro della pubblica istruzione ha proceduto all'individuazione degli atti di competenza del Ministro e degli atti di competenza dei dirigenti generali e degli altri dirigenti preposti agli uffici centrali del Ministero;

Visto il decreto ministeriale n. 207 del 29 maggio 1996 con il quale è stata attribuita la delega di alcuni atti di competenza del Ministro ai Sottosegretari di Stato prof.ssa Nadia Masini, prof.ssa Albertina Soliani e sen. prof.ssa Carla Rocchi;

Ritenuta l'opportunità di dover modificare e integrare il decreto ministeriale n. 207 citato;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma unico, successivamente alla lettera *e)* è inserita la lettera *f)* nella seguente formulazione: «*f)* questioni concernenti lo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare».

2. L'art. 3, comma unico, lettera *c)*, del decreto ministeriale n. 207 del 29 maggio 1996 è sostituito nella seguente formulazione: «provvedimenti nei confronti del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale e periferica di riduzione dello stipendio, sospensione della qualifica e destituzione».

3. All'art. 3, comma unico, successivamente alla lettera *c)*, è inserita la lettera *d)* nella seguente formulazione: «*d)* questioni riguardanti le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza nonché i Conservatori di musica».

4. All'art. 4, comma unico, successivamente alla lettera *e)* sono inserite le lettere *f)* e *g)* rispettivamente nella seguente formulazione: «*f)* autorizzazione alla firma dei contratti collettivi decentrati provinciali del comparto "Scuola" e del comparto "Ministeri", *g)* autorizzazione per lo svolgimento di attività di aggiornamento e formazione proposte da associazioni ed enti culturali e scientifici».

Roma, 25 luglio 1996

Il Ministro: BERLINGUER

96A5505

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 agosto 1996.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano»;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «San Gimignano» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1996;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «San Gimignano» ed é approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, i vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto nel sopracitato art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 del disciplinare di

produzione, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detto vino.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «San Gimignano» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1996

Il dirigente: ADINOLFI

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «San Gimignano» è riservata ai vini rossi rosato e vin santo, ottenuti dalle uve prodotte nei vigneti situati nel territorio del comune di San Gimignano e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «San Gimignano» rosso, novello e rosso riserva è riservata ai vini ottenuti dalle uve proveniente da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale: Sangiovese minimo 50%; altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati in provincia di Siena fino a un massimo del 50%.

La denominazione di origine controllata «San Gimignano» con la specificazione del vitigno sangiovese è riservata al vino ottenuto da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Sangiovese minimo 85%, altri vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e autorizzati per la provincia di Siena per un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «San Gimignano» rosato è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti di cui all'art. 1, aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale: Sangiovese mm. 60%; Canaiolo nero fino ad un massimo del 20%; trebbiano toscano, malvasia del Chianti, vernaccia di San Gimignano, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%; altri vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati in provincia di Siena per un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «San Gimignano» rosato con la specificazione del vitigno Sangiovese è riservata al vino ottenuto da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Sangiovese minimo 85%, altri vitigni raccomandati e autorizzati per la provincia di Siena per un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «San Gimignano» vin santo è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: malvasia del Chianti fino ad un massimo del 50%; trebbiano toscano minimo 30%, vernaccia di San Gimignano fino ad un massimo del 20%; altri vitigni autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Siena fino ad un massimo del 10%.

La denominazione di origine controllata «San Gimignano» vin santo occhio di pernice è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti di cui all'art. 1 aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: sangiovese dal 70% al 100%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, da soli o congiuntamente non oltre il 30%.

Art. 3.

Possono essere considerati idonei ai fini della iscrizione all'albo dei vigneti previsto dall'art. 4 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992 unicamente i vigneti specializzati rispondenti alle caratteristiche previste dagli articoli 2 e 4 del presente disciplinare di produzione e comunque atti a conferire alle uve ed ai relativi vini le specifiche caratteristiche qualitative.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m.

Il numero di ceppi per ettaro, per i nuovi impianti o reimpianti non deve essere inferiore a 3.000 (tremila).

È vietata ogni pratica di forzatura ed il sistema di allevamento e le tecniche di coltivazione devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietato il sistema di allevamento a tendone.

I vigneti iscritti agli albi delle D.O.C.G «Chianti» e «Vernaccia di San Gimignano», sempreché sia compatibile la base ampelografica, possono essere destinati alla produzione della D.O.C. «San Gimignano», qualora i conduttori interessati optino per tale rivendicazione, totale o parziale, in sede di richiesta di idoneità fatta alla competente C.C.I.A.A.

Art. 4.

Le produzioni massime di uva ammesse per ettaro in coltura specializzata non devono essere superiori a 100 q.li per tutte le tipologie.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le rese massime dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, per le tipologie rosso e rosato non devono essere superiori al 70%; qualora superino questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla d.o.c.; oltre il 75% decade il diritto alla d.o.c. per tutto il prodotto.

Per la tipologia vin santo la resa dell'uva in vino non deve superare a prodotto finito il limite del 35%.

Le uve destinate alla vinificazione, per le tipologie «San Gimignano» rosato e «San Gimignano» vin santo, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10%; per la tipologia «San Gimignano» rosso 10,50%.

Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «San Gimignano» vin santo, fatte salve le disposizioni di legge, l'uva deve essere sottoposta ad appassimento naturale in modo da conferire alle uve un titolo zuccherino non inferiore al 27%; nelle prime fasi di tale processo è permesso l'impiego della ventilazione forzata o convogliata con l'esclusione di impianti di essiccazione. L'ammostamento delle uve è consentito a partire dal 1° dicembre dell'anno di raccolta e dovrà essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno seguente. La fermentazione e l'elaborazione del prodotto dovranno essere effettuate esclusivamente in botti di legno dalla capacità massima di 500 litri.

Art. 5

Le operazioni di vinificazione conservazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio del Comune di San Gimignano. È tuttavia autorizzata la vinificazione fuori dalla zona di produzione alle aziende che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione:

a) abbiano da almeno un quinquennio le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di San Gimignano (comunque non oltre ai 2 000 metri in linea d'aria);

b) dichiarino di vinificare in dette strutture esclusivamente uve provenienti da vigneti situati nell'ambito della zona di produzione dei quali siano proprietari o conduttori.

L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» deve avvenire nell'ambito del territorio delle provincie di Siena e Firenze

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle caratteristiche di seguito menzionate per le diverse tipologie:

«San Gimignano» rosso

colore rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore vinoso delicato,
sapore. asciutto, armonico, di buon corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo· 11,50%, per la tipologia «riserva» 12%,
zuccheri residui. massimo 4 per mille;
acidità totale minima 4,5 per mille,
estratto secco netto· minimo 20 per mille

«San Gimignano» novello

colore. rosso rubino chiaro con riflessi violacei,
odore vinoso, fruttato, intenso;
sapore. morbido, vellutato, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo. 11%,
zuccheri residui: massimo 6 per mille;
acidità totale minima· 5 per mille;
estratto secco netto: minimo 18 per mille.

«San Gimignano» rosato

colore· rosato più o meno intenso con riflessi rubini;
odore vinoso, fruttato, delicato di uva appena pigiata;
sapore: delicato, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo· 10,5%;
zuccheri residui: massimo 6 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto: minimo 16 per mille

«San Gimignano» vin santo:

colore. dal dorato all'ambrato più o meno intenso;
odore: etereo, intenso, delicato, caratteristico;
sapore. dal secco all'amabile, pieno, morbido, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% di cui almeno 14,5 svolti,
acidità totale minima 4 per mille;
estratto secco netto: minimo 21 per mille.

«San Gimignano» vin santo occhio di pernice.

colore da rosa intenso a rosa pallido;
odore: intenso;
sapore dolce, morbido, vellutato, rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo· 16% di cui 14% svolto,
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 26 per mille.

L'immissione al consumo per il vino «San Gimignano» rosso non può avvenire prima del 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia. L'immissione al consumo per la tipologia «Riserva» deve avvenire dopo 24 mesi a decorrere dall'anno successivo alla vendemmia.

L'immissione al consumo per il vino «San Gimignano» vin santo non può avvenire prima che siano trascorsi tre anni di invecchiamento obbligatorio e 4 mesi di affinamento in bottiglia a partire dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 7

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata di cui al precedente art. 2, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «giovane», «vecchio», e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Nel rispetto della normativa vigente.

Sulle confezioni contenenti i vini di cui al presente disciplinare deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art 8.

I vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» rosso, «San Gimignano» rosso riserva, «San Gimignano» novello e «San Gimignano» rosato qualora confezionati in recipienti di capacità uguale o inferiore a litri 5 possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, confezionate e sigillate, di capacità da 0,375 litri a 5 litri di forma bordolese e per i tipi rosso e novello anche di forma borgognotta. La chiusura dei detti recipienti deve essere esclusivamente con tappi in sughero o composto di sughero raso bocca. In deroga per il solo vino «San Gimignano» rosso è consentito anche l'utilizzo del fiasco all'uso toscano come definito nelle sue caratteristiche dell'art. 3 del decreto del Presidente dell Repubblica 12 febbraio 1965 n. 162. È vietato comunque l'uso di fiaschi usati.

Il vino a denominazione di origine controllata «San Gimignano» vin santo può essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di forma bordolese e capacità da 0,375 a 0,750 litri, confezionate e sigillate esclusivamente con tappo in sughero o composto di sughero raso bocca.

96A5441

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 agosto 1996.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per le S.p.a. Keller e Keller meccanica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti in data 16 giugno 1994 e 3 agosto 1994 emessi di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali le S.p.a. Keller e Keller meccanica sono state poste in amministrazione straordinaria, ed è stata disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Viste le istanze in data 24 gennaio 1996 con le quali il commissario richiede una proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per le S.p.a. Keller e Keller Meccanica al fine di dare attuazione al programma predisposto ai sensi dell'art. 2 della legge 3 aprile 1979, n. 95 ed approvato in data 22 dicembre 1994;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza sulle istanze del commissario;

Ravvista l'opportunità di concedere tale proroga atteso che negli ultimi mesi sono maturate le condizioni di ordine economico e finanziario che costituivano presupposto di fattibilità del programma;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Keller e Keller meccanica è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa, a far data dalle rispettive scadenze.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e artigianato
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro*
CAVAZZUTI

96A5481

DECRETO 9 agosto 1996.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Annovati.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 11 agosto 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la Annovati S.p.a. è posta in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il decreto del Ministro dell'industria in data 28 novembre 1994 con il quale è approvato il programma operativo fino al 31 dicembre 1995, predisposto da commissario per la citata società, ai sensi dell'art. 2, legge n. 95/1979;

Visti i provvedimenti del Ministro dell'industria in data 17 giugno 1996 con i quali è stato approvato il piano per la continuazione dell'attività produttiva fino al 31 dicembre 1996 ed è stato autorizzato l'avvio della procedura di vendita del complesso aziendale facente capo alla Annovati S.p.a.;

Viste le istanze del commissario in data 17 giugno 1996 volta ad ottenere la proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno al fine di garantire il perfezionamemnto della vendita del predetto complesso aziendale;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvista l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Annovati è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa, a far data dall'11 agosto 1996.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e artigianato
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro*
CAVAZZUTI

96A5482

DECRETO 9 agosto 1996

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Officine Padane.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1992 emesso di concerto con il Ministero del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. So.Ci.Mi. Società costruzioni industriali Milano è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari l'ing. Antonio Bugini, il dott. Guido Carlo Montanari e l'avv. Paolo Casella;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 aprile 1993 con il quale è nominato commissario, nel collegio commissariale, la prof.ssa Maria Martellini in sostituzione dell'avv. Paolo Casella, dimissionario;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 luglio 1993 il dott. Andrea Carli e stato nominato commissario nel collegio commissariale in sostituzione del dott. Guido Carlo Montanari dimissionario;

Vista la sentenza in data 29 giugno 1996 con cui il Tribunale di Modena ha accertato il collegamento della S.p.a. Officine Padane con sede in Modena, via Razzaboni, 118/130, con la S.p.a. So.Ci.Mi. Società costruzioni industriali Milano ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto legge citato ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Officine Padane quale società collegata con la S.p.a. So.Ci.Mi. Società costruzioni industriali Milano, preporre ad essa gli stessi commissari nominati per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Officine Padane, con sede in Modena, via Razzaboni, 118/130, collegata alla S.p.a. So.Ci.Mi. Società costruzioni industriali Milano, e posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari l'ing. Antonio Bugini nato a Dalmine (Bergamo) il 20 giugno 1933, la prof.ssa Maria Martellini nata a Roma l'8 luglio 1940, l'ing. Andrea Carli nato a Roma il 9 maggio 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione nel Registro delle imprese alla camera di commercio territorialmente competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e artigianato
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro*
CAVAZZUTI

96A5483

DECRETO 9 agosto 1996.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Sofim.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 16 maggio 1996 con cui il tribunale di Lecco ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Sofim con sede in Colico, zona industriale, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Cariboni Paride ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cariboni Paride è stata disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa.e sono stati nominati commissari il dott. Angelo Rovati, l'ing. Sergio D'Alò ed il dott. Giorgio Cumin;

Viste le dimissioni dall'incarico presentate in data 23 maggio 1996 dall'ing. Sergio D'Alò e in data 3 giugno 1996 dal dott. Angelo Rovati;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1996 con cui il dott. Giorgio Cumin è nominato commissario unico della S.p.a. Cariboni Paride;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Sofim quale società collegata con la S.p.a. Cariboni Paride e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima;

Ritenuto che ricorrono i motivi di pubblico interesse perchè sia autorizzata la continuazione dell'esercizio d'impresa tenuto anche conto di quanto evidenziato dal commissario della Cariboni Paride S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Sofim, con sede in Colico, zona industriale, collegata alla S.p.a. Cariboni Paride, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario unico il dott. Giorgio Cumin, nato a Milano il 7 ottobre 1937.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e artigianato
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro*
CAVAZZUTI

96A5484

DECRETO 9 agosto 1996.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fimalz.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 22 giugno 1996 con cui il tribunale di Catania ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fimalz in liquidazione, con sede in Misterbianco (Catania), corso Carlo Marx n. 19, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. F.lli Costanzo ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. F.lli Costanzo è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono stati nominati commissari il prof. avv. Felice Santonastaso, il dott. Stefano Nannerini e l'avv. Gaetano Alessi;

Rilevato che ai sensi dell'aart. 3, secondo comma della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.p.a. Fimalz in liquidàzione - alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.p.a. F.lli Costanzo;

Ritenuto che non sussistono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fimalz, con sede in Misterbianco (Catania), corso Carlo Marx n. 19, collegata alla S.p.a. F.lli Costanzo, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. avv. Felice Santonastaso, nato ad Asola (Mantova) il 5 settembre 1935, il dott. Stefano Nannerini, nato a Roma il 6 agosto 1946, l'avv. Gaetano Alessi, nato a Caltanisetta il 15 giugno 1954.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e artigianato
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro*
CAVAZZUTI

96A5485

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Forlì.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Forlì, con sede in Forlì;

Vista la delibera del 6 dicembre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 2, 4, 6, 8, 11, 13 e 14 dello Statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 4, 6, 8, 11, 13 e 14 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Forlì, con sede in Forlì, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

Art. 2.

Scopo

(Omissis).

Comma 2.

La Fondazione opera principalmente attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.

Comma 3.

La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per rispondere in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operatività, può limitare la porpria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad alcuni settori o sottosettori, tra quelli previsti nello statuto, attraverso apposite delibere periodiche, con il parere dell'assemblea dei soci.

Comma 4.

La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti *(...omissis)*.

(Omissis).

Art. 4.

Risorse

(Omissis).

Comma 5.

Nel perseguimento delle finalità e degli scopi statutari la Fondazione ha cura di mantenere l'integrità economica del patrimonio.

Art. 6.

Composizione

(Omissis).

Comma 6.

Per le nomine dei soci, l'assemblea tiene conto della necessità di assicurare in consiglio di amministrazione anche la presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalità e competenza nei settori di intervento della Fondazione.

Comma 7.

La qualità di socio dura per dieci anni dalla data della nomina *(...omissis)*.

(Omissis).

Art. 8.

Attribuzioni

(Omissis)

Comma 2.

L'assemblea, inoltre, esprime il parere sulle modifiche statutarie, sul regolamento e sulle delibere di cui all'art. 2, comma terzo.

Art. 11.

Composizione, incompatibilità, decadenza

(Omissis)

Comma 5.

I consiglieri devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza preferibilmente fra persone che abbiano maturata una adeguata esperienza nei settori di intervento della Fondazione.

Comma 6.

I componenti il Consiglio *(...omissis)*.

(Omissis).

Art. 13.

Adunanze

(Omissis)

Comma 4.

Per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie, al regolamento, alle delibere di cui all'art. 2, comma terzo, all'acquisto o alla cessione di partecipazioni nella società conferitaria o allo scioglimento della Fondazione è necessaria la maggioranza dei 2/3, arrotondata all'unità superiore, dei consiglieri in carica.

Comma 5.

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.

(Omissis).

Art. 14.

Attribuzioni

(Omissis).

Comma 4.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge le decisioni concernenti:

(Omissis).

il regolamento;
la dichiarazione di decadenza di Soci *(...omissis)*
le variazioni al bilancio preventivo che dovessero rendersi opportune per motivi di necessità e/o urgenza;
la determinazione dei criteri e delle modalità *(...omissis).*

Comma 5.

Il Consiglio può istituire commissionni tecniche e scientifiche consultive anche a carattere permanente formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, definendone i compiti, la durata, le modalità di funzionamento ed eventuali rimborsi spese.

Comma 6.

Possono essere chiamati a fare parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti del consiglio di amministrazione ed i soci della Fondazione.

96A5436

DECRETO 25 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Tortona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona;

Vista la delibera del 13 dicembre 1995 con la quale il Consiglio di amministrazione della Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 11, 17, 20 e 22, comma 1 e 2 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 2, 3, 4, 11, 17, 20 e 22, comma 1 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1.

La «Fondazione Cassa di risparmio di Tortona» - di seguito chiamata Fondazione - è un ente a composizione associativa con piena capacità di diritto pubblico e diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e dal presente statuto.

Essa è la continuazione della Cassa di risparmio di Tortona costituita per iniziativa della Società di storia, di economia e d'arte, con il concorso dei comuni di Tortona, Casalnoceto, Pontecurone, Sale, Sarezzano, della Congregazione di Carità di Tortona e di benemeriti cittadini ed istituita con regio decreto 13 luglio 1911 dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia con atto a rogito notaio Ottavio Pilotti in data 24 dicembre 1991 rep. n. 42453/6552, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa e approvato con decrèto ministeriale n. 436222 del 20 dicembre 1991.

La Fondazione ha la sua sede in Tortona - corso Leoniero n. 6 e ha durata illimitata.

La Fondazione ha natura non commerciale ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

La Fondazione ha per scopo esclusivo il perseguimento di fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori dell'arte e della sanità, fermi restando gli scopi originari di beneficenza, assistenza e pubblica utilità alle categorie sociali più deboli ivi compresi gli interventi nel campo dell'istruzione e dello sport giovanile.

Gli interventi della Fondazione si dirigono, di regola e salvo motivate eccezioni, nelle tradizionali aree territoriali di competenza della conferente Fondazione Cassa di risparmio di Tortona, nonché nelle aree in cui opera la conferitaria Banca Cassa di risparmio di Tortona S.p.a.

La Fondazione può compiere, salvo quanto disposto nel successivo comma, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie, opportune e strumentali per il conseguimento di tale scopo nei limiti di legge e dello statuto.

La Fondazione amministra la partecipazione detenuta nella Banca Cassa di risparmio di Tortona S.p.a. e deve restare estranea alla gestione della società conferitaria; non può esercitare direttamente l'impresa bancaria, nè possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla suddetta società per azioni, se prima non abbia ceduto, nelle forme di legge, la partecipazione di controllo in

quest'ultima. Può invece acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie. La Fondazione può inoltre richiedere alla sociea conferitaria resoconti periodici sull'andamento generale del gruppo bancario, programmi triennali, nonchè informative concernenti le principali politiche gestionali e le materie da sottoporre all'assemblea.

La Fondazione può contrarre debiti con le società direttamente od indirettamente partecipate o ricevere dalle stesse garanzie entro il limite del cinque per cento del proprio patrimonio.

La Fondazione non può contrarre debiti nè ricevere garanzie per importo complessivo superiore al dieci per cento del proprio patrimonio.

Titolo II

PATRIMONIO E PROVENTI

Art. 3.

Il patrimonio della Fondazione, oltre ai beni della Cassa di risparmio di Tortona ad essa conservati con atto a rogito Ottavio Pilotti in data 24 dicembre 1991 rep n. 42453/6552, è costituito:

a) dal Fondo di dotazione il cui importo iniziale e di lire 56 475 000 000 (cinquantaseimiliardiquattrocentosettantacinquemilioni).

Il Fondo di dotazione è investito in n 56.475 (cinquantaseimila quattrocentosettantacinque) azioni della conferita «Banca Cassa di risparmio di Tortona S p a» dell'importo nominale di lire 1.000.000 ciascuna;

b) dal fondo di riserva, da investirsi nei modi stabiliti dalla legge finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale nonchè ad acquisto di azioni della società di cui alla precedente lettera *a)* per l'aumento della partecipazione;

c) dai beni immobili e mobili funzionali alla propria attività nonche a quelli la cui gestione consente economicità nel perseguimento dei fini istituzionali,

d) da altri beni che eventualmente possano pervenire alla Fondazione per testamento o liberalità, nonchè per assegnazione da parte dello Stato o di altri enti pubblici;

e) dalle riserve accantonate per qualsiasi finalità ivi compresi eventuali fondi per la svalutazione di investimenti in valori mobiliari non azionari.

Le variazioni del fondo di dotazione di cui alla precedente letera *a)* non comportano modifica del presente statuto.

Il patrimonio deve essere investito nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e con le modalità fissate dal 'consiglio di amministrazione.

La Fondazione provvede alla realizzazione dei propri scopi con.

- i «redditi» del proprio patrimonio, dopo aver accantonato almeno una quota pari al 10% dei dividendi della conferitaria e dopo aver detratto le spese di funzionamento;

- gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non destinati ad incremento del patrimonio;

- i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge

Una quota dei «redditi» al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento alla riserva per la sottoscrizione di aumenti del capitale della società conferitaria è destinata, nella misura fissata dalle leggi vigenti, agli scopi previsti dall'art. 15, primo comma della legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle relative disposizioni attuative.

Art. 4.

L'acquisto e la cessione di azioni della controllata Banca Cassa di risparmio di Tortona S.p.a. devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 30 luglio 1990, n. 218 e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e dalle successive disposizioni di legge.

Titolo VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11.

Il consiglio di amministrazione è composto da nove consiglieri.

I consiglieri sono nominati dall'assemblea tra i soci.

I componenti del consiglio debbono essere scelti tra persone fisiche più rappresentative dei settori di intervento in relazione alle finalità istituzionali della Fondazione. L'esistenza di tali requisiti è verificata dal consiglio di amministrazione con deliberazione motivata.

I consiglieri non rappresentano gli enti o organi dai quali sono stati designati e non possono essere vincolati da mandati.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di due volte per un totale massimo di tre mandati consecutivi

I componenti il consiglio rimangono nel loro ufficio fino a che non entrino in carica i rispettivi successori e comunque non oltre i termini stabiliti dalla legge.

I consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni e ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto o la qualità di socio, i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria nonché il coniuge di detti dipendenti ed i parenti ed affini al secondo grado nonché il coniuge ed i parenti ed affini al secondo grado dei consiglieri della società conferitaria e di quelli in carica presso il consiglio della Fondazione. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

Decade altresì il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso il consigliere non può essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

Il consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un presidente ed un vice presidente che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consiglieri

Titolo VIII

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 17.

Presso la Fondazione funziona un collegio composto da tre revisori con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile.

Essi sono eletti dall'assemblea dei soci ed almeno due devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere nuovamente rieletti o nominati.

Ai revisori si applicano le norme degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

Il revisore più anziano di carica fra quelli iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età, assume la presidenza del collegio.

Il collegio dei revisori all'atto dell'insediamento potrà delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Ciascun revisore non può assumere cariche di sindaco effettivo o di consigliere di amministrazione in più di tre società o enti controllati direttamente o indirettamente dalla Fondazione per le quali siano corrisposti compensi annuali e/o medaglie di presenza.

Titolo XI

BILANCIO

Art. 20.

L'esercizio ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Entro il mese di maggio di ogni anno, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e, entro 10 giorni, lo trasmette al Ministero del tesoro. A quest'ultimo devono essere trasmesse per la relativa approvazione anche le variazioni di preventivo che intervengono nel corso dell'esercizio.

Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto del segretario generale, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre e, unitamente alla propria relazione sulla evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale dell'ente ed alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci e quindi lo trasmette entro 10 giorni al Ministero del tesoro.

Ad ogni fine i bilanci divengono esecutivi con l'approvazione a sensi di legge.

La relazione che accompagna il bilancio illustra le linee programmatiche della gestione della Fondazione nell'ambito dei previsti settori di intervento, la politica degli accantonamenti e degli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio dell'Ente e dà atto del rispetto della norma che concerne la riserva finalizzata alla sottoscrizone di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria.

Titolo XIII

NORMA FINALE

Art. 22.

Le cariche di amministratore e di revisore assunte nella Fondazione sono incompatibili con le cariche di amministratore e di sindaco nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

96A5437

DECRETO 25 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, in Pistoia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia;

Vista la delibera del 22 novembre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 2, 10 e 18 dello statuto, nonché la modifica concernente l'abrogazione del secondo comma dell'art. 3 dello statuto medesimo;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 10 e 18 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché la modifica concernente l'abrogazione del secondo comma dell'art. 3 dello statuto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

Art. 2

Scopi

Comma 1.

L'Ente persegue finalità di interesse pubblico e di utilità sociale, nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della cultura e della sanità. Inoltre, come richiamato (*...omissis*).

(*Omissis*)

Comma 4.

L'Ente, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operatività, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad alcuni settori o sottosettori, tra quelli previsti nello statuto, attraverso apposite delibere periodiche.

Comma 5.

L'Ente definisce con un apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione i criteri che informano l'attività istituzionale nei settori previsti nello statuto, nonché le relative modalità di intervento.

Art. 10.

Assemblea dei soci

Comma 1.

L'assemblea dei soci dell'Ente:

(*omissis*),

h) esprime parere sulle proposte per l'adozione o la modifica del regolamento che disciplina le modalità di intervento nei settori previsti dallo statuto.

Art. 18.

Poteri

(Omissis).

Comma 2.

In particolare sono compiti del Consiglio:

(omissis);

f) le deliberazioni per l'adozione o la modifica del regolamento che disciplina le modalità di intervento nei settori previsti dallo statuto.

96A5438

DECRETO 2 agosto 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Prato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Prato, con sede in Prato;

Vista la delibera del 19 dicembre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 1, 3, 4, 11, 19, 20, 26 e 27 dello Statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 3, 4, 11, 19, 20, 26 e 27 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Prato, con sede in Prato, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

Art. 1.

Costituzione e denominazione - Norme applicabili

L'Ente Cassa di risparmio di Prato, di seguito chiamato anche Ente, ha piena capacità di diritto pubblico e privato, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro ed è regolato, oltre che dal presente statuto, dalle norme contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e comunque dalle norme vigenti in materia.

L'Ente, che proviene dalla Cassa di risparmio di Prato, costituita nel 1830 come «privata società anonima» da 60 benemeriti cittadini e divenuta autonoma con regio decreto del 13 ottobre 1882, n. 732, ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria alla società per azioni denominata «Cassa di risparmio di Prato S.p.a.», partecipata, in qualità di socio di maggioranza, dal Monte dei Paschi di Siena, in applicazione della legge 30 luglio 1990 n. 218, con atto n. 18679 del 14 agosto 1992 notaio Sordi ed in conformità del decreto del Ministro del tesoro n. 436232 del 13 agosto 1992.

In seguito al progetto di ristrutturazione del Monte dei Paschi di Siena, approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 8 agosto 1995, l'Ente ha provveduto a cedere, in data 12 ottobre 1995, alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., l'intero pacchetto azionario corrispondente alla partecipazione nella società conferitaria e, quindi, a partecipare alla costituzione, avvenuta il 30 ottobre 1995 con atto notaio Sordi di Prato, di una nuova Banca denominata CARIPRATO Cassa di risparmio di Prato S.p.a., assumendo una partecipazione pari al 21%.

Art. 3.

Scopi ed attività

L'Ente nella continuità degli scopi originari della Cassa di risparmio, indicata all'art. 1, persegue finalità di interesse pubblico e di utilità sociale con preminente riguardo ai settori della ricerca scientifica, della tutela dell'ambiente, della sanità, dell'istruzione, dell'arte e della cultura; potrà inoltre perseguire finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli; si propone in tal modo di contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio in cui opera.

Nell'ambito degli scopi di cui sopra l'Ente può tra l'altro acquistare, gestire e curare raccolte d'arte, collezioni in genere, beni culturali storici ed artistici, immobili storici, artistici e di interesse ambientale, nonchè promuovere, istituire e gestire, anche in collaborazione, fondazioni ed enti morali aventi scopi analoghi.

L'Ente può promuovere ed effettuare il coordinamento di altri enti aventi analoghe affinità e raccordare con gli stessi la propria attività, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni ed organizzazioni di coordinamento nazionali ed internazionali.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'Ente può, in quanto ritenuto necessario od opportuno dai propri organi amministrativi, compiere tutti gli atti e le operazioni, anche finanziarie, mobiliari ed immobiliari, connesse e strumentali agli scopi stessi, comprese quelle editoriali, nonchè accettare donazioni e lasciti e compiere atti di comodato attivo e passivo.

Al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio nel quale opera, l'Ente definisce, attraverso apposite delibere periodiche, programmi anche pluriennali di intervento, individuando i settori ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili.

L'Ente, ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 356, amministra la propria partecipazione nella società bancaria cui partecipa e nella società cui appartengono le azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata stessa.

L'Ente non può esercitare l'attività bancaria nè possedere partecipazioni di controllo in società bancarie o finanziarie diverse dalle società di cui al precedente comma se non nelle ipotesi ed alle condizioni stabilite dalle norme legislative e regolamenti tempo per tempo vigenti. L'Ente può acquisire o detenere altre partecipazioni, anche di controllo, purchè strumentali al conseguimento delle sue finalità istituzionali.

L'ammontare dei debiti contratti con ciascun ente o società al cui capitale l'Ente partecipi e delle garanzie dal medesimo ricevute dagli stessi non può eccedere un decimo del patrimonio dell'Ente medesimo.

L'ammontare globale dei debiti contratti e delle garanzie prestate e ricevute non può eccedere il venti per cento del patrimonio dell'Ente.

Art. 4.

Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente si è costituito inizialmente con la partecipazione nella società di cui al comma secondo del precedente art. 1, come risulta dalla delibera di conferimento assunta in data 22 maggio 1992. Esso di norma si incrementa per effetto di:

a) accantonamenti a riserva di qualunque specie;

b) fondi patrimoniali a fronte di liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed espressamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

c) avanzi di gestione non destinati ad erogazione.

L'Ente amministra il suo patrimonio con criteri di economicità e destina i relativi proventi, detratte le spese di funzionamento, eventuali accantonamenti prudenziali e, fermo restando quanto previsto dai successivi quarto e quinto comma, al conseguimento dei propri scopi.

L'Ente può destinare per un periodo di tempo prestabilito taluni beni facenti parte del proprio patrimonio ed i relativi proventi a specifiche finalità, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, anche con separate gestioni, nei casi di cui al primo comma, lettera *b)*, del presente articolo.

L'Ente, non avendo il controllo della società partecipata, potrà, a giudizio del consiglio di amministrazione, accantonare ad apposita riserva, finalizzata ad aumenti del capitale della società partecipata, una quota dei dividendi derivanti dalla partecipazione nella società di cui all'art. 3, comma sesto, in misura non inferiore al 10%. Tale riserva può essere investita in titoli emessi dalla medesima società partecipata e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Una quota pari ad un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'eventuale accantonamento a riserva di cui al comma quarto del presente articolo, è destinata agli scopi previsti dall'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative.

I proventi straordinari ove non siano destinati alla riserva di cui al precedente comma quarto del presente articolo, ovvero a finalità gestionali dell'Ente, sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, all'istruzione, all'arte ed alla sanità.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali l'Ente utilizza:

proventi e rendite derivanti dalla gestione del patrimonio detratte le spese di funzionamento e gli eventuali accantonamenti destinati alla riserva e di cui al comma terzo, quarto e quinto del presente articolo;

eventuali liberalità non destinate al patrimonio.

Art. 11.

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci delibera su:

a) l'approvazione del bilancio preventivo, di quello consuntivo, e delle relative relazioni del consiglio di amministrazione;

b) la nomina dei consiglieri, previa determinazione del loro numero, e la loro eventuale revoca nonché l'azione di responsabilità contro gli amministratori;

c) la nomina dei componenti del collegio dei revisori, nonché l'eventuale azione di responsabilità nei confronti dei componenti di tale collegio;

d) l'elezione dei soci di sua pertinenza nell'adunanza destinata all'approvazione del bilancio consuntivo a norma del successivo art. 29 e la decadenza dalla qualità di socio, nei casi non riservati alla competenza del consiglio di amministrazione;

e) le eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione ovvero da almeno un quarto dei soci;

f) lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio.

L'assemblea esprime inoltre il proprio parere sulle modifiche statutarie.

Art. 19.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a dodici e non superiore a quindici, ivi compresi il presidente ed il vice presidente.

Il presidente ed il vice presidente vengono eletti dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti, il cui mandato non sia scaduto, durano in carica cinque esercizi e possono essere confermati per la durata massima complessiva corrispondente a due mandati.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero, durano in carica quattro esercizi e non sono eleggibili consecutivamente per più di due mandati.

I consiglieri vengono eletti secondo i criteri di professionalità e competenza tenendo conto della necessità di assicurare anche la presenza di amministratori che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento dell'Ente.

Non possono essere eletti consiglieri coloro che fanno parte del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori della società partecipata e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

I membri eletti in sostituzione di coloro che vengano a mancare per qualsiasi causa restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

I consiglieri rimangono nell'ufficio fino all'entrata in carica dei loro successori.

Il consiglio di amministrazione dichiara la decadenza del consigliere che abbia perso la qualità di socio ai sensi dell'art. 10, comma secondo e terzo, ovvero che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive.

Art. 20.

Indennità di carica e rimborsi spese

L'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione, determina la misura delle indennità di carica e delle medaglie di presenza spettanti al presidente, al vice presidente e ai consiglieri.

Il consiglio di amministrazione può peraltro determinare dei compensi a favore degli amministratori investiti di particolari incarichi.

Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

Art. 26.

Collegio dei revisori

Presso l'Ente è istituito un collegio di tre revisori, con le attribuzioni stabilite dagli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.

I revisori sono nominati dall'assemblea dei soci con le modalità prescritte per la nomina degli amministratori. Almeno uno dei componenti il collegio deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Assume la presidenza del collegio il componente iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; in caso di pluralità di iscritti, il più anziano in carica e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Ai revisori si applicano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

La carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di sindaco della società partecipata o delle società facenti parte del gruppo creditizio.

I revisori restano in carica per la durata di tre esercizi e sono liberamente rieleggibili. I revisori scaduti rimangono nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.

Ai revisori, oltre al rimborso anche in misura forfettaria delle spese sostenute in ragione della carica, spetta un emolumento annuo, oltre alla medaglia di presenza, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.

Art. 27.

Pluralità di cariche e cumulo di compensi

Il presidente, il vice presidente, i consiglieri e i revisori dell'Ente, oltre a tali cariche, possono ricoprire contemporaneamente cariche in organi amministrativi e di controllo delle società di cui al settimo

comma dell'art. 3 e in non più di tre altre società od enti partecipati direttamente o indirettamente da queste ultime o dall'Ente stesso; l'assunzione di tali cariche deve essere comunque autorizzata dal consiglio di amministrazione.

I relativi compensi sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 20 nel limite del doppio del compenso più alto previsto per le predette cariche; l'importo eccedente tale limite deve essere versato all'Ente.

96A5439

DECRETO 2 agosto 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, terzo comma, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria;

Vista la delibera del 3 giugno 1996 con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 7, 11, 12 e 16 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 7, 11, 12 e 16 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 7.

(Omissis).

Comma 10.

Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdono i requisiti previsti dal presente statuto nonché i dipendenti in servizio della Fondazione o delle società conferitarie, il coniuge ed i parenti fino al secondo grado di detti dipendenti e degli altri consiglieri.

(Omissis).

Art. 11.

(Omissis).

Comma 4.

Sono di esclusiva competenza del Consiglio, e quindi non delegabili, oltre le materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

(omissis);

la cessione di azioni delle società conferitarie e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da deliberarsi a norma di legge ... *(omissis).*

Art. 12.

(Omissis).

Comma 2.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, ... *(omissis).*

(Omissis).

Art. 16.

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione nomina il direttore della Fondazione e ne determina i poteri e le funzioni, nonché la misura del compenso.

Comma 2.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito ... *(omissis).*

Comma 3.

Qualora la carica di direttore sia ricoperta da un dipendente della Cassa di risparmio di Alessandria S.p.a., ... *(omissis).*

96A5440

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 24 aprile 1996.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Industrie Natuzzi S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, e comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla

legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma;

Vista la lettera della Commissione europea n. 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime di insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la propria delibera del 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1996, con la quale è stata dettata la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera approvata in data odierna che, nel rimodulare il riparto dei mutui ex art. 9 della legge n. 85/1995 di cui alla precedente delibera del 10 maggio 1995, ha destinato la somma di lire 514,50 miliardi alla copertura degli interventi previsti nei nuovi contratti di programma;

Tenuto conto delle economie determinatesi a seguito degli aggiornamenti dei contratti di programma precedentemente posti in essere, che ammontano a 483,1 miliardi di lire;

Viste le note prot. n. 4/1240/96 del 10 aprile 1996 e n. 4/1305/96 del 16 aprile 1996 con le quali il Servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto a questo Comitato, tra l'altro, uno schema di contratto di programma ed il relativo piano progettuale presentato dalla Industrie Natuzzi S.p.a.;

Considerato che gli oneri finanziari a carico dello Stato necessari per la copertura del contratto di programma summenzionato sono pari a 311,641 miliardi di lire;

Ritenuto di assicurare la copertura finanziaria di tali oneri, quanto a lire 160,524 miliardi, a valere sui citati mutui *ex lege* n. 85/1995 come rimodulati con la delibera adottata in data odierna e, quanto a lire 151,117 miliardi, a valere sulle disponibilità derivanti dalle summenzionate economie;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma con il relativo piano progettuale, di cui alle premesse, da stipulare — secondo quanto previsto al successivo punto 7 — con la Industrie Natuzzi S.p.a. per la realizzazione, da parte delle imprese facenti capo al Gruppo Natuzzi, di un articolato piano di investimenti industriali e di ricerca nel settore della produzione di divani ed imbottiti da attuare negli stabilimenti di Matera, Santeramo in Colle (Bari) e di Quarrata (Pistoia), come da allegata tabella, per un investimento complessivo ammesso di lire 581,271 miliardi oltre a lire 30 miliardi per opere infrastrutturali.

2. Le agevolazioni finanziarie, per gli investimenti industriali che ricadono in area obiettivo 1, zona B, sono calcolate in E.S.N. nel limite massimo del 40% dell'investimento ammissibile; per gli investimenti industriali, localizzati in Quarrata, che ricadono in area obiettivo 2, con deroga di cui all'art. 92.3.*c)*, sono calcolate in E.S.N. nel limite massimo del 10 per cento dell'investimento ammissibile; per gli investimenti in ricerca, ricadenti in area con deroga 92.3.*a)* sono calcolate in E.S.L. nel limite massimo del 60% dell'investimento ammissibile, rimanendo da verificare in sede esecutiva l'attribuzione delle aliquote relative al settore della ricerca di base ed al settore della ricerca applicata.

3. L'onere a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie da erogarsi nel periodo 1996-2000, è determinato in 311,641 miliardi di lire, comprensivo di lire 30 miliardi per opere infrastrutturali, di cui 160,524 miliardi a valere sui predetti mutui *ex lege* e, n. 85/1995 e 151,117 miliardi a valere sulle economie citate in premessa.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri dello Stato indicati nel precedente punto 3.

5. Gli investimenti industriali dovranno essere realizzati entro il 1998 e quelli relativi alla ricerca entro il 2000.

6. Il piano progettuale prevede un'occupazione a regime di 4.598 addetti, di cui 2.814 nuove unità.

7. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero bilancio e della programmazione economica è autorizzato a sottoscrivere il relativo contratto di programma con la Industrie Natuzzi S.p.a., che conterrà tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative.

Roma, 24 aprile 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 12 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 239

PROGETTO NATUZZI 2 000

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 1^ FASE

Soggetto attuatore	Localizzazione	Tipologia produzione	Scheda	INVESTIMENTI TOTALI	INVESTIMENTI 1^ FASE 1,993	1,994	1,995	1,996	1,997	1,998	TOTALE	1,999	2,000	TOTALE
Sofaly Srl	Altamura (Ba)	Salottificio	S01	2,404	138	1,678	588				2,404			-
Industrie Natuzzi Spa	Santeramo (Ba)	Ammodernamento salottificio	S02	3,710		2,155	1,555				3,710			-
Divani e Poltrone Italia Srl	Altamura (Ba)	Salottificio	S03	5,625	2,962	1,785	878				5,625			-
Spagnesi Spa	Quarrata (Pt)	Salottificio	S04	900		649	251				900			-
Spagnesi International Srl	Acquaviva delle Fonti (Ba)	Salottificio	S05	1,020	522	356	142				1,020			-
Industrie Natuzzi Spa	Santeramo (Ba)	Sala prot falegnameria	S06	301			301				301			-
Natuzzi Cogolo Spa	Pozzuolo del Friuli (Ud)	Fasi meccaniche lavor pelli	S07	3,318	1,588	1,743	487				3,318			-
Industrie Natuzzi Spa	Santeramo (Ba)	Ampl uffici e sala prototipi	S08	7,431	2,491	3,091	1,849				7,431			-
Industrie Natuzzi Spa	Santeramo (Ba)	Assemblaggio salotti	S09	27,340				27,340			27,340			-
Soft Cover Italia Srl	Matera	Salottificio	S10	16,968	4,015	5,056	4,624	2,273			16,968			-
Industrie Natuzzi Spa	Santeramo (Ba)	Taglio e cucito pelle	S11	22,021				22,021			22,021			-
Natuzzi Cogolo Spa	Pozzuolo del Friuli (Ud)	Ampl tintura e rifin., creaz inchiod	S12	6,451			2,651	3,800			6,451			-
Industrie Natuzzi Spa	Matera	Componenti per salotti	S13	8,699			3,200	5,499			8,699			-
Soft Cover Italia Srl	Matera	Salottificio	S14	5,882				709	5,173		5,882			-
Soft Cover Italia Srl	Matera	Magazzino	S15	8,859				3,161	5,698		8,859			-
Industrie Natuzzi Spa	Santeramo (Ba)	Centro polifunzionale	S16	21,493					21,493		21,493			-
Divani e Poltrone Italia Srl	Santeramo (Ba)	Assemblaggio salotti	S17	11,879					2,116	9,763	11,879			-
Divani e Poltrone Italia Srl	Santeramo (Ba)	Assemblaggio salotti	S18	17,492					8,336	9,156	17,492			-
Divani e Poltrone Italia Srl	Santeramo (Ba)	Cucito	S19	30,943					12,385	18,558	30,943			-
Divani e Poltrone Italia Srl	Santeramo (Ba)	Falegnameria taglio	S20	32,328					1,017	31,311	32,328			-
Divani e Poltrone Italia Srl	Santeramo (Ba)	Falegnameria ass	S21	10,436					965	9,471	10,436			-
Divani e Poltrone Italia Srl	Santeramo (Ba)	Rifinizione pelle	S22	27,266					2,648	24,618	27,266			-
Industrie Natuzzi Spa	Santeramo (Ba)	Magazzino	S23	86,171					13,966	72,205	86,171			-
Divani e Poltrone Italia Srl	Santeramo (Ba)	Preassemblaggio salotti	S24	9,934					1,020	8,914	9,934			-
Expan Srl	Santeramo (Ba)	Poliuretano espanso	S25	16,480					8,992	7,488	16,480			-
Industrie Natuzzi Spa	Santeramo (Ba)	Servizi (Manutenzione)	S26	1,946					-	1,946	1,946			-
Industrie Natuzzi Spa	Santeramo (Ba)	Servizi (Cogeneraz ione)	S27	69,359					12,403	46,956	69,359			-
Industrie Natuzzi Spa	Santeramo (Ba)	Servizi (mensa,aule)	S28	7,511					204	7,307	7,511			-
Divani e Poltrone Italia Srl	Santeramo (Ba)	Taglio pelle	S29	27,290					696	26,594	27,290			-
Divani e Poltrone Italia Srl	Santeramo (Ba)	Taglio pelle	S30	27,290					965	26,325	27,290			-
Divani e Poltrone Italia Srl	Santeramo (Ba)	Taglio tessuto e fodere	S31	23,441					8,537	14,904	23,441			-
Industrie Natuzzi Spa	Santeramo (Ba)	Uffici Santeramo	S32	24,336					7,554	16,782	24,336			-
TOTALE INDUSTRIALE				656,524	11,716	16,013	16,626	64,803	114,168	332,298	656,624	-	-	-
Industrie Natuzzi Spa	Santeramo (Ba)	Centro ricerche	S33	2,985				381	2,604		2,985			-
Industrie Natuzzi Spa	Santeramo (Ba)	Ricerca riciclaggio (Mat./HD)	S34	3,000				-	-	-	-	2,000	1,000	3,000
Industrie Natuzzi Spa	Santeramo (Ba)	Ricerca riciclaggio (Pers.)	S34	8,520					1,380	1,880	3,260	2,380	2,880	6,260
Industrie Natuzzi Spa	Santeramo (Ba)	Ricerca schiumatura (Mat /HD)	S35	2,800				-	-	-	-	2,000	800	2,800
Industrie Natuzzi Spa	Santeramo (Ba)	Ricerca schiumatura (Pers.)	S35	3,920					650	1,300	1,950	940	1,030	1,970
Industrie Natuzzi Spa	Santeramo (Ba)	Ricerca taglio pelle (Mat /HD)	S36	1,152				-	594	558	1,152			-
Industrie Natuzzi Spa	Santeramo (Ba)	Ricerca taglio pelle (Pers.)	S36	3,370					680	1,350	2,030	610	730	1,340
TOTALE RICERCA				25,747	-	-	-	381	6,908	6,088	11,377	7,930	6,440	14,370
RIEPILOGO		GRUPPO NATUZZI		681,271	11,716	16,013	16,626	65,184	120,076	337,386	666,901	7,930	6,440	14,370

96A5449

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 3 febbraio 1996.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del bacino idrografico del torrente Zavianni ricadente nel comune di Francavilla di Sicilia.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Stato della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 22 del 16 gennaio 1991, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, ai sensi della legge n. 1497/1939 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 26 giugno 1993, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico il bacino idrografico del torrente Zavianni ricadente nel comune di Francavilla di Sicilia;

Accertato che il predetto verbale del 26 giugno 1993 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Francavilla di Sicilia e depositato nella segreteria del comune stesso per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939, e precisamente dal 15 ottobre 1993 al 15 gennaio 1994;

Accertato che si è ritenuto opportuno e necessario di inserire la sopracitata area, comprendente al suo interno anche parte di territorio sottoposto a vincolo ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, lettera *c)*, negli elenchi delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Messina, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 20 giugno 1939, n. 1497, e nel rispetto delle indicazioni di cui ai numeri 4 e 5 e dell'art. 9 del successivo regolamento di esecuzione del 30 giugno 1940, n. 1357, per i motivi di cui di seguito:

gli aspetti fisici del bacino del torrente Zavianni, seppure comuni ad altre aree della Sicilia peloritana, risultano peculiari di un ambiente di macchia mediterranea ancora integro in cui sono presenti caratteristiche di naturalità rimaste incontaminate nel tempo e, quindi, certamente meritevoli di prevenzione.

Questo si desume essenzialmente dal fatto che l'accesso al bacino è limitato alla stretta presente allo sbocco del torrente nei pressi di Francavilla, mentre i rilievi spartiacque determinano morfologie talmente accidentate che rappresentano delle barriere protettive ai processi di urbanizzazione che, viceversa, hanno caratterizzato l'antropizzazione delle altre valli limitrofe.

Inoltre la configurazione del bacino medesimo ha permesso il mantenimento e lo sviluppo di un ecosistema chiuso nel quale sono state limitate le modifiche biogenetiche che agenti esterni avrebbero potuto esercitare.

Il mantenimento del grado di naturalità permetterebbe, quindi, di avere a disposizione un bacino di utenza per tutte quelle attività scientifiche e culturali confacenti all'evoluzione e alla osservazione di tale ecosistema sia per quanto riguarda gli aspetti prettamente naturalistici che biogenetici.

Una valenza altrettanto significativa viene impressa dall'aspetto paesaggistico, certamente suggestivo soprattutto per l'accostamento dei singoli parametri che costituiscono l'ambiente.

L'abbinamento dell'ampio ed incontaminato alveo del torrente Zavianni con le sue acque limpide e a carattere torrentizio con i prati pascoli xeritici che si sviluppano lungo i versanti alternati ai boschi quercini ed i rari suoni emessi dalle specie faunistiche che popolano la valle, conferiscono una peculiare armonia difficilmente riscontrabile in altri luoghi.

Non vanno sottovalutati anche alcuni aspetti prettamente naturalistici che configurano il paesaggio, come la presenza delle ampie conoidi di deiezione, che, seppure comuni ad altre zone, nello Zavianni assumono una rilevante valenza considerata la loro integrità ed ampiezza.

L'antropizzazione dell'area descritta può esere valutata sotto due aspetti ben distinti riguardanti gli abusi perpetrati nel greto del torrente Zavianni, comunque limitati al tratto terminale nei pressi dell'abitato di Francavilla, e, sempre in questo tratto, l'incivile abitudine di considerare l'alveo del torrente come una discarica per i rifiuti solidi urbani, fatto che determina l'inquinamento della falda idrica di subalvio oltre che il deturpamento paesaggistico dei luoghi.

Questo aspetto negativo non solo elude le più elementari norme igieniche, ma lo stato di degrado che si determina contrasta fortemente con le bellezze naturali presenti nel resto del bacino, determinando ripercussioni nella vita vegetale e faunistica, la quale subisce un drastico ridimensionamento diventando povera e sterile.

Un altro processo di antropizzazione, localizzato nelle parti del bacino in cui i versanti collinari risultano meno

accidentati, è legato alle attività agro-silvo-pastorali che alcuni contadini esercitano in maniera peraltro ancora tradizionale.

In relazione a queste attività, che oggi stanno scomparendo, sono stati realizzati una serie di terrazzamenti del terreno ed alcune piccole abitazioni rurali prevalentemente con funzioni di rifugio o di ricovero per le attrezzature.

In molti casi, i terrazzamenti non più utilizzati sono stati riassorbiti dall'evoluzione morfologica dei versanti e dalla vegetazione spontanea, e la loro presenza oggi risulta appena accennata.

I segni di una maggiore presenza umana in tempi passati, si evincono da alcuni interventi sia strutturali che prettamente agricoli, come la costruzione di due villaggi rurali e il rimboschimento di un'area con piante di eucaliptus.

I villaggi rurali posti sulle pendici collinari uno a destra, l'altro alla sinistra del torrente Zavianni, vennero realizzati nel quadro di un piano di sviluppo agricolo predisposto dall'allora Ministero dell'agricoltura che prevedeva la colonizzazione delle zone più interne e decentrate. Il piano non riscosse il successo auspicato in quanto i villaggi non furono mai abitati per la mancanza delle infrastrutture collaterali che erano indispensabili per una reale colonizzazione della zona.

Oggi di questi villaggi non restano che le fatiscenti strutture, costituite da squadrati locali a schiera somiglianti ad alveari che male si armonizzano col paesaggio naturale che li circonda;

Ritenuto che l'apposizione del vincolo, ai sensi dell'art. 1, punto 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, va a costituire un sistema integrato di tutela e salvaguardia del territorio che può evitare gravi alterazioni della immagine paesistica di un'area così sensibile provocate da usi impropri od opere indiscriminate, distintive dell'attività antropica. In tal senso il vincolo paesistico non può costituire limite per lo sviluppo, ma garanzia che questo avvenga in forme programmate e rispettose delle valenze panoramiche dei luoghi. Inoltre stabilisce condizioni di parità nei confronti dei detentori degli immobili, poiché l'intera area viene sottoposta a tutela come unità territoriale e non soltanto alcune parti di essa;

Accertato che il bacino idrografico del torrente Zavianni, oggetto della misura di salvaguardia in argomento, si estende interamente nel territorio del comune di Francavilla di Sicilia, a nord dell'abitato, interessando una superficie complessiva di circa 27 kmq.

Il torrente trae origine da Monte Bonavita, nei pressi di Portella Mandrazzi, a quota 1.136 metri s.l.m. e dopo uno sviluppo longitudinale di 7,3 km confluisce, nei pressi dell'abitato, nel torrente S. Paolo che, a sua volta, si immette a valle nel fiume Alcantara.

Gli aspetti morfologici, legati soprattutto alle caratteristiche strutturali e giaciturali delle formazioni geologiche affioranti, evincono un bacino a forma di catino allungato che si restringe in corrispondenza dell'abitato di Francavilla, dove la configurazione dei versanti determina una stretta naturale.

La vallata si presenta asimmetrica, con un versante destro meno esteso del sinistro e una acclività dei pendii crescente man mano che si raggiungono le quote più elevate dove alcune pareti sono quasi verticali.

Il fondovalle dell'asta principale è ampio e poco tortuoso, mentre le valli laterali, nelle zone di testata, si presentano incassate, con una morfologia spesso accidentata aspra e rupestre.

Tale morfologia si è determinata essenzialmente per l'erosione esercitata dalle forze esogene, in primo luogo pluviale e fluviale, che fra l'altro sono la causa dei rilevanti accumuli detritici alluvionali che si rilevano sia lungo l'asta principale dello Zavianni sia nelle conoidi di deiezione presenti nelle zone terminali delle valli secondarie.

Alle quote più elevate, alcune aree, in particolare sul versante sinistro, fra Monte Bonavita e Pizzo Pinto, si presentano denudate e soggette a evidenti fenomeni di disequilibrio, anche perché interessate da frane di crollo;

Rilevato che l'area oggetto del presente provvedimento è perimetrata vincolisticamente come segue:

il perimetro del vincolo parte dalla confluenza del torrente Zavianni e il torrente S. Paolo e, volgendo in senso orario, prosegue lungo la dorsale spartiacque che collega le cime di Monte Chiappe di S. Venere, Monte S. Giovanni, Cozzo Schisina, Monte Tre Finaite, volge ad est, verso Monte Bonavita, prosegue a sud-est fino a Monte Pomaro e Monte Tre Fontane, volge nuovamente verso sud fino a Pizzo Pinto, Monte Pandolfo, Monte Mazzacoglione ed, infine, si ricollega all'altezza della confluenza dei due sopracitati torrenti attraverso la contrada Ambra posta a sud di Pizzo Bandino. Da 1 km a sud-ovest di Monte Bonavita fino a 800 metri sempre a sud-ovest di Mazzacoglione il limite del vincolo coincide con il limite comunale di Francavilla;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 26 giugno 1993 a supporto della proposta di vincolo del bacino idrografico del torrente Zavianni, come descritte nella relazione tecnica — parte sostanziale del presente provvedimento — allegata al verbale medesimo, sono sufficienti e congrue e testimoniano dell'elevato interesse pubblico rivestito dalla zona;

Rilevato che nessuna opposizione è stata inoltrata nei modi e nei termini di cui all'art. 2 della legge n. 1497/1939;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le suaccennate motivazioni, le quali sono parte integrante del presente decreto e per le quali si rimanda al verbale del 26 giugno 1993;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono la opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico il territorio del bacino idrografico del torrente Zavianni, in conformità della proposta del 26 giugno 1993 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area del territorio del bacino idrografico del torrente Zavianni, meglio descritta nel verbale del 26 giugno 1993 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina e delimitata, con pallinato nero, nella planimetria allegata, che formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 26 giugno 1993 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, ed alla planimetria di cui sopra e cenno, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Francavilla di Sicilia perché venga affisso per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Francavilla di Sicilia, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Francavilla di Sicilia.

Palermo, 3 febbraio 1996

L'assessore: PANDOLFO

ALLEGATO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI MESSINA

L'anno millenovecentonovantatre il giorno ventisei del mese di luglio, in esecuzione del decreto n. 22 del 16 gennaio 1991, con cui si ricostituisce la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Messina, nella sede della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, sita in via Boccetta n. 38, sono presenti: il dott. Achille Bonifacio, Soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Messina, in qualità di presidente della citata commissione, l'arch. Macrù Placido e l'arch. Marino Antonino, in qualità di componente della stessa commissione, il dott. Pietro Sturniolo in qualità di segretario, l'arch. Barbaro Poletti Emanuela ed il dott. geologo Roberto Viani, dirigenti tecnici della sezione per i beni paesistici, architettonici ed urbanistici della Soprintendenza di Messina, in qualità di relatori.

Il dott. geologo Roberto Viani dà lettura della relazione tecnica illustrativa del vincolo proposto per l'inserimento negli elenchi delle bellezze naturali della provincia di Messina del bacino idrografico del torrente Zavianni ricadente nel territorio del comune di Francavilla di Sicilia.

Al termine della lettura della relazione l'arch. Barbaro Poletti ed il dott. geologo Viani, si allontanano dal luogo della presente riunione e la commissione, dopo approfondita discussione, decide di effettuare un sopralluogo su posti da vincolare per il giorno trentuno p.v. Il successivo due agosto la commissione si aggiornerà nei locali di cui sopra alle ore 9,00. Il presente verbale è letto confermato e sottoscritto.

(Seguono le firme).

L'anno millenovecentonovantatre il giorno due del mese di agosto sono presenti: il dott. Achille Bonifacio, in qualità di presidente della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Messina, l'arch. Macrù Placido e l'arch. Marino Antonino, componenti della predetta commissione; il dott. Pietro Sturniolo, in qualità di segretario. A seguito del sopralluogo effettuato in data 31 luglio 1993, la commissione all'unanimità ritiene di dover recepire la relazione tecnica esposta nella seduta precedente, dal dott. geologo Roberto Viani, della Soprintendenza di Messina. Pertanto, tale relazione fà parte integrante del presente verbale, al quale è allegata. Si delibera di proporre l'inclusione nell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 l'area definita negli allegati *A* e *B* della relazione di cui sopra, che include al suo interno anche parte di territorio sottoposto a vincolo ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, lettera *C)*. Esaurito l'argomento all'ordine del giorno, il presidente, dott. Achille Bonifacio, dichiara alle ore 10,15 chiusa la seduta. Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

(Seguono le firme).

1. *Premessa.*

La proposta di vincolo dell'area in oggetto viene formulata dopo avere preso in esame gli aspetti più significativi che hanno determinato le caratteristiche dei luoghi, rilevate sia direttamente che attraverso una capillare ricerca bibliografica, nonché mediante utili indicazioni fornite da coloro che, a vario titolo, hanno eseguito studi e ricerche in questo territorio.

In particolare sono state analizzate le caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche della valle, gli aspetti vegetazionali e faunistici in essa presenti, le tipologie architettoniche dell'edilizia rurale legata all'attività agro-silvo-pastorale ed, infine, le cause e gli effetti legati ai fenomeni di antropizzazione presenti in alcune aree del bacino e' le conseguenze che, a carattere generale, altri interventi antropici potrebbero causare.

2. *Perimetrazione dell'area.*

L'apposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1929, n. 1497, interessa tutta l'area di stretta pertinenza del bacino idrografico del torrente Zavianni, ricadente interamente nel comune di Francavilla di Sicilia.

Il perimetro del vincolo parte dalla confluenza del torrente Zavianni e il torrente S. Paolo e, volgendo in senso orario, prosegue lungo la dorsale spartiacque che collega le cime di monte Chiappe di S. Venere, monte S. Giovanni, cozzo Schisina, monte Tre Finaite, volge ad est verso monte Bonavita, prosegue a sud-est fino a monte Pomaro e monte Tre Fontane, volge nuovamente verso sud fino a pizzo Pinto, monte Pandolfo. monte Mazzacoglione ed, infine, si ricollega all'altezza della confluenza dei due sopracitati torrenti attraverso la contrada Ambra posta a sud di pizzo Bandino.

Da 1 km, a sud-ovest di monte Bonavita fino a 800 m sempre a sud-ovest di monte Mazzacoglione il limite del vincolo coincide con il limite comunale di Francavilla.

3. *Inquadramento geomorfologico e idrografico*

Il bacino del torrente Zavianni si estende interamente nel territorio del comune di Francavilla di Sicilia, a nord dell'abitato, interessando una superficie complessiva di circa 27 kmq.

Il torrente trae origine da monte Bonavita, nei pressi di Portella Mandrazzi, a quota 1 136 m s.l.m. e dopo uno sviluppo longitudinale di 7,3 km confluisce, nei pressi dell'abitato, nel torrente S. Paolo che, a sua volta, si immette a valle nel fiume Alcantara.

Gli aspetti morfologici, legati soprattutto alle caratteristiche strutturali e giaciturali delle formazioni geologiche affioranti, evincono un bacino a forma di catino allungato che si restringe in corrispondenza dell'abitato di Francavilla, dove la configurazione dei versanti determina una stretta naturale.

La vallata si presenta asimmetrica, con un versante destro meno esteso del sinistro e una acclività dei pendii crescente man mano che si raggiungono le quote più elevate dove alcune pareti sono quasi verticali.

Il fondovalle dell'asta principale è ampio e poco tortuoso, mentre le valli laterali, nelle zone di testata, si presentano incassate, con una morfologia spesso accidentata, aspra e rupestre.

Tale morfologia si è determinata essenzialmente per l'erosione esercitata dalle forze esogene, in primo luogo pluviale e fluviale, che fra l'altro sono la causa dei rilevanti accumuli detritici alluvionali che si rilevano sia lungo l'asta principale dello Zavianni sia nelle conoidi di deiezione presenti nelle zone terminali delle valli secondarie

Alle quote più elevate alcune aree, soprattutto nel versante sinistro, si presentano denudate e soggette a evidenti fenomeni di disequilibrio.

Tali aree, individuate fra monte Bonavita e pizzo Pinto, sono interessate anche da alcune frane di crollo e da versanti tendenzialmente poco stabili.

Da un punto di vista geologico il settore rientra nel complesso schema strutturale geotettonico della Sicilia orientale nel quale si inserisce l'elemento dell'Arco Calabro-Peloritano costituito da una successione di falde di trasporto orogeneto variamente sovrapposte ed accavallate

Le formazioni che interessano l'area in esame riguardano un periodo cronologico compreso fra la fine del Paleozoico e il Quaternario attuale, ed in particolare si sono distinte

complesso di rocce semimetamorfiche (paleozico),

serie carbonatica (lias);

flysch di Capo d'Orlando (oligo-miocene),

alluvioni terrazzate (antiche e recenti) (quaternario),

conoidi di deiezione;

detrito.

Le rocce semimetamorfiche, riferibili alla fine del paleozoico, affiorano nella parte centrale del territorio in studio, nel tratto compreso tra monte Bonavita, monte Pomaro e monte Tre Fontane, oltre in piccoli lembi nei pressi della casa Cantoniera e di Portella Mandrazzi.

Si tratta di rocce di epizona, caratterizzate da un basso grado di metamorfismo in cui prevalgono strutture ad elevata scistosità.

I litotipi principali sono costituiti da semiscisti grafitici neri, semiscisti cloritici grigi chiari o verdastri e semisciti sereciticì, sempre di colore chiaro, talvolta tendenti al rosso bruno per fenomeni di ossidazione degli elementi ferrosi secondari.

Sono, altresì, presenti semiscisti filladici con tessitura marcatamente scistoso-ondulata e di elevata fissilità.

La serie carbonatica affiora in limitate zone ed è costituita da calcari massicci, localmente sormontati da calcari marnosi.

Tali affioramenti sono ubicati sul versante destro del torrente Zavianni, rispettivamente in prossimità di Borgo Malfitano e poco più a sud di esso.

I calcari si presentano compatti, di colore bianco grigio, a tessitura cristallina, con venature di calcite microcristallina, talvolta spatica; sovente la stratificazione non è più evidente per fenomeni di dolomitizzazione.

La giacitura degli strati è variabile, con immersioni orientate da nord, nord-ovest a sud-ovest e con inclinazione compresa fra i 30 e i 35 gradi.

I calcari marnosi si presentano molto fratturati, di colore bianco tendente localmente al grigio, e con abbondanti venature di calcite microcristallina.

La stratificazione evince un'inclinazione verso nord-ovest con pendenze di circa 35 gradi in alcune zone e verso nord con pendenze di 30 gradi in altre.

La serie carbonatica è riferibile al periodo liassico.

Il flysch di Capo d'Orlando costituisce la formazione più estesa del territorio in esame, ed interessa in particolare tutta la parte meridionale del bacino, sia alla destra che alla sinistra dello Zavianni, nonché il settore nord occidentale in corrispondenza dello spartiacque dei monti Peloritani.

Si tratta di una formazione che si presenta sia in facies di alternanza arenaceo-argillosa sia in facies di conglomerato poligenico.

Il membro arenaceo è costituito da un'alternanza di banchi sovente regolari e gradati di arenarie a granulometria medio-fina, rientranti nel campo delle Arkose, e di sottili livelli di argille siltose o siltiti arenacee.

Il conglomerato poligenico è presente alla base dell'alternanza precedentemente descritta e si è rilevato soprattutto nella parte centrale del territorio in studio.

Esso è formato da elementi di quarzo, granito, gneis, porfido, calcari e scisti; i singoli elementi si presentano ben arrotondati nei clasti non foliati, mentre assumono forme appiattite e a spigoli smussati quando gli elementi sono formati da rocce metamorfiche.

La matrice, di colore bruno tendente al rosso cupo, di natura arenacea, presenta una consistenza variabile; spesso è friabile ed il conglomerato è facilmente disgregabile, a tratti è tenace e compatta tanto da assumere aspetti quasi lapidei.

I depositi alluvionali si distinguono in recenti, vero quelli che si rinvengono nell'alveo di piena dei principali torrenti, e antichi, o terrazzati, cioè quelli che occupano le anse e le rientranze dei corsi d'acqua ed in genere risultana isolati dal regime idraulico.

Nel territorio esaminato entrambi sono particolarmente sviluppati nell'alveo del torrente Zavianni e sono costituiti litologicamente da elementi lapidei di gneis, quarzo, calcari, arenarie e micascisti, immersi in una più o meno abbondante matrice fine.

Le associazioni granulometriche più frequenti sono le sabbie con ghiaia e ciottoli e le ghiaie con ciottoli; spesso rinvengono lenti di limi sabbiosi di ridotto spesso.

Le alluvioni terrazzate si distinguono da quelle recanti oltre che per la loro ubicazione anche per essere ricoperte da terreno vegetale, nonché per un maggiore grado di addensamento.

Le conoidi di deiezione rappresentano dei depositi alluvioni di forma generalmente convessa che si aprono a ventaglio (a forma di cono) allo sbocco dei corsi d'acqua nelle pianure.

Litologicamente simili alle alluvioni precedentemente descritte, le conodidi osservate sono caratterizzate da elevate pendenze, scarsa stabilità, e variabili dimensioni.

La principale conoide si è rilevata nella parte alta del torrente Zavianni, costituita quasi per intero da rocce metamorfiche, e presenta una larghezza complessiva di circa 1 km e una larghezza massima di circa 300 m; l'angolo di pendenza è di circa 11 gradi.

Un'altra interessante conoide si osserva immediatamente a nord di Poggio Bucceri anch'essa sul versante sinistro dello Zavianni.

Le conoidi presenti nel bacino dello Zavianni sono da considerarsi come classici esempi, per la loro integrità, ampiezza, e per la perfetta integrazione nell'ambito dell'evoluzione geomorfologica del bacino.

Per ultimo si indica la presenza, nel generale quadro geolitologico, di sparsi accumuli detritici di vario tipo, presenti a ricoprimento delle formazioni descritte, soprattutto nelle aree meno inclinate o sub pianeggianti delle parti base dei versanti.

Le coperture detritiche, sono generalmente di modesto spessore, prevalentemente di tipo eluviale e litologicamente simili alle litologie delle formazioni descritte.

Le caratteristiche idrografiche del bacino del torrente Zavianni evincono un reticolo molto ben sviluppato con andamento prevalentemente di tipo dentrico localmente passante al tipo pinnato o divergente; i rami principali si suddividono, verso monte, in innumerevoli aste secondarie, con densità crescente da valle verso monte.

Il torrente Zavianni, in relazione al talwed si distingue essenzialmente in un tratto di monte compreso tra Portella Mandrazzi e quota 650 m (pendenza circa 24%), un tratto intermedio compreso fra quota 650 m e 500 m (pendenza circa 8%) e un tratto di valle compreso fra quota 500 m e 285 m (pendenza circa 5,7%)

Il letto del torrente si caratterizza per l'elevata larghezza nel tratto centrale, dove il materasso alluvionale raggiunge sezioni di oltre 300-400 m e spessori di notevole entità.

A valle, nei pressi dell'abitato di Francavilla, esso si restringe notevolmente (circa 100 m), a causa della configurazione morfologica dei versanti, limitando notevolmente il trasporto più a valle della maggior parte dei materiali.

Gli affluenti laterali dello Zavianni hanno un'acclività sensibilmente maggiore ed un ruolo determinante nell'evoluzione morfologica dell'intero bacino.

I principali tributari di destra sono il torrente Rocche Rosse ed il torrente Grotte, mentre fra quelli di sinistra si annoverano il torrente Torno e altri numerosi piccoli torrentelli che prendono origine nelle zone di testate comprese fra Portella Mandrazzi e monte Pomaro.

3. *Flora e vegetazione.*

Gli aspetti vegetazionali del bacino dello Zavianni possono sintetizzarsi in una serie dinamica di stadi che prevedono la presenza di endemismi sparsi ma significativi di un ambiente ancora incontaminato e scarsamente antropizzato.

Nelle ghiaie rimaneggiate della golena nei pressi dell'alveo di magra e sviluppata un'associazione glareicola a Inula Viscosa con caratteri di pionierismo spinto.

Nei primi terrazzi all'interno dell'alveo è presente un prevalente aggruppamento a Helichrisum italicum che imprime una notevole caratteristica al paesaggio del greto durante il periodo estivo.

Quest'associazione comprende diverse decine di specie tra cui Calicotome villosa, Spartium junceum, Briza maxima, Holcus lanatus, Cymbopogon Hirtus SSP villorus, Silene coeli-rosa, Lotus corniculatus.

Nelle conoidi detritiche e nei terrazzi di quota più elevata sono presenti stadi secondari a Spartium junceum con rilevanti coperture.

Sono anche presenti frammenti di vegetazione ripariale ad Alnus cordata e a Platanus orientalis.

Lungo i versanti, dove prevalgono vaste distese di prati pascoli xeritici, sono presenti aree di bosco quercino, fra cui si annoverano le specie di Quercus ilex e di Quercus pubescens.

4. *Fauna.*

La zona esaminata è risultata particolarmente ricca di ornitofauna.

Fra gli uccelli sono presenti il colombaccio (Columbra palumbus), la tortora (Streptopelia turtur) specie tipiche delle zone boschive dove nidificano, il fagiano e la quaglia entrambi appartenenti ai Galligormi, della famiglia dei fasianidi.

Presente, nelle aree boschive, il merlo (Turdus merula).

Tra i corvidi si segnala la cornacchia grigia (Corvus carone) e la comunissima gazza (Pica pica).

Sono stati avvistati anche alcuni falconiformi tra cui la poiana (Buteo buteo) e il geppio (Falco tinnunculus nidificanti negli anfratti delle rocce.

Tra i rettili presenti nella zona si segnala la tarantola muraiola (Tarantola muritanica), il lacertide ramarro (Lacerta vuiridis), la lucertola campestre (Podarcis sicula) e la lucertola siciliana (Podarcis-Paglenana).

Per quanto riguarda la mammolofauna sono presenti il topolino delle cause (Wus musculus), il topo selvatico (Apodemus sylvaticus), la donnola (Wustela nivalis), il coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); non e da escludere la presenza del riccio (Oricaceus europeus).

5. *Il paesaggio.*

Gli aspetti fisici del bacino del torrente Zavianni, seppure comuni ad altre aree della Sicilia peloritana, risultano peculiari di un ambiente di macchia mediterranea ancora integro in cui sono presenti caratteristiche di naturalità rimaste incontaminate nel tempo e, quindi, certamente meritevoli di prevenzione.

Questo si desume essenzialmente dal fatto che l'accesso al bacino è limitato alla stretta presente allo sbocco del torrente nei pressi di Francavilla, mentre i rilievi spartiacque determinano morfologie talmente accidentate che rappresentano delle barriere protettive, a luoghi insormontabili, ai processi di urbanizzazione che viceversa hanno caratterizzato l'antropizzazione delle altre valli limitrofe

Inoltre, la configurazione del bacino medesimo ha permesso il mantenimento e lo sviluppo di un ecosistema chiuso nel quale sono state limitate le modifiche biogenetiche che agenti esterni avrebbero potuto esercitare.

Il mantenimento del grado di naturalità permetterebbe, quindi, di avere a disposizione un bacino di utenza per tutte quelle attività scientifiche e culturali confacenti all'evoluzione e all'osservazione di tale ecosistema sia per quanto riguarda gli aspetti prettamente naturalistici che biogenetici.

Una valenza altrettanto significativa viene impressa dallo aspetto paesaggistico, certamente suggestivo soprattutto per l'accostamento dei singoli parametri che costituiscono l'ambiente.

L'abbinamento dell'ampio ed incontaminato alveo dello Zavianni, con le sue acque limpide e a carattere torrentizio con i prati pascoli xeritici che si sviluppano lungo i versanti alternati ai boschi quercini ed i rari suoni emessi dalle specie faunistiche che popolano la valle, conferiscono una peculiare armonia difficilmente riscontrabile in altri luoghi.

Non vanno sottovalutati anche alcuni aspetti prettamente naturalistici che configurano il paesaggio, come la presenza delle ampie conoidi di deiezione, che, seppure comuni ad altre zone, nello Zavianni assumono una rilevante valenza considerata la loro integrità ed ampiezza.

6. *Aspetti antropici presenti nel territorio.*

L'antropizzazione dell'area descritta può essere valutata sotto due aspetti ben distinti.

Il primo riguarda gli abusi perpetuati nel greto del torrente Zavianni, comunque limitati al tratto terminale nei pressi dell'abitato di Francavilla, dove una indiscriminata e abusiva attività estrattiva del brecciolino dall'alveo ha alterato vistosamente i profili morfologici originari, scompensando la naturale evoluzione morfologica.

A ciò si associa, sempre in questo tratto, l'incivile abitudine di considerare l'alveo del torrente come una discarica per i rifiuti solidi urbani, fatto che determina l'inquinamento della falda idrica di subalveo oltre che il deturpamento paesaggistico dei luoghi.

Questo aspetto negativo non solo elude le più elementari norme igieniche, ma lo stato di degrado che si determina contrasta fortemente con le bellezze naturali presenti nel resto del bacino, determinando ripercussioni nella vita vegetale e faunistica che subisce un drastico ridimensionamento divenendo povera e sterile.

Un altro processo di antropizzazione, localizzato nelle parti del bacino i cui versanti collinari risultano meno accidentati, è legato alle attività agro-silvo-pastorali che alcuni contadini esercitano in maniera peraltro ancora tradizionale.

In relazione a queste attività, che oggi stanno scomparendo, sono stati realizzati, in epoche passate, una serie di terrazzamenti del terreno ed alcune piccole abitazioni rurali prevalentemente con funzioni di rifugio o di ricovero per le attrezzature.

In molti casi i terrazzamenti non più utilizzati sono stati riassorbiti dall'evoluzione morfologica dei versanti e dalla vegetazione spontanea e la loro presenza oggi risulta appena accennata.

I segni di una maggiore presenza umana in tempi passati si evincono da alcuni interventi sia strutturali che prettamente agricoli, come la costruzione di due villaggi rurali e il rimboschimento di un'area con piante di eucaliptus.

I villaggi rurali, posti sulle pendici collinari uno alla destra e l'altro alla sinistra del torrente Zavianni, vennero realizzati nel quadro di un piano di sviluppo agricolo predisposto dallo allora Ministero dell'agricoltura che prevedeva la colonizzazione delle zone più interne e decentrate.

Il piano non riscosse il successo auspicato in quanto i villaggi non furono mai abitati per la mancanza delle infrastrutture collaterali (strade, opere per la captazione e la distribuzione dell'acqua, ecc.) che erano indispensabili; per una reale colonizzazione della zona.

Oggi di tali villaggi non restano che le fatiscenti strutture, costituite da squadrati locali a schiera somiglianti ad alveari, che male si armonizzano col paesaggio naturale che li circonda.

7. *Conclusioni.*

Per le motivazioni sopra espresse ed in considerazione che recenti interventi stanno in parte alterando l'equilibrio dello ecosistema presente nella zona si ritiene necessario attivare un'incisiva azione tutoria atta a salvaguardare il contesto territoriale in esame.

Pertanto, si propone di sottoporre a vincolo l'area indicata nell'allegato rilievo planimetrico I.G.M.I. a scala 1:25.000 (allegato *A*) corrispondente all'area campita con linea tratteggiata riportata nella corografia a scala 1:50.000 (allegato *B*).

(Seguono le firme).

COROGRAFIA Scla 1:25.000
Allegato A
WB

COROGRAFIA Scala 1:50.000
LEGENDA Allegato B
Confine territorio comunale
Area vincolata
Francavilla
Motta Camastra

96A5414

DECRETO ASSESSORIALE 3 febbraio 1996.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area dell'antico Borgo di Castania e del territorio circostante ricadente nel comune di Castell'Umberto.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 22 del 16 gennaio 1991, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, ai sensi della legge n. 1497/1939 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 13 febbraio 1993, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico l'antico Borgo di Castania e del territorio circostante ricante nel comune di Castell'Umberto;

Accertato che il predetto verbale del 13 febbraio 1993 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Castell'Umberto e depositato nella segreteria del comune stesso per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939, e precisamente, dal 20 dicembre 1993 al 20 marzo 1994;

Accertato che si è ritenuto opportuno e necessario di inserire la sopracitata area negli elenchi delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Messina, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 20 giugno 1939, n. 1497 e nel rispetto delle indicazioni di cui ai numeri 4 e 5 e dell'art. 9 del successivo regolamento di esecuzione del 30 giugno 1940, n. 1357, per i motivi di cui di seguito:

gli aspetti naturalistici della zona delimitata dalla planimetria allegata al presente decreto rivestono nell'insieme rilevanti valenze sia paesaggistiche che botaniche.

Il paesaggio è reso suggestivo dall'ampia panoramicità che si gode dalle zone più elevate del versante, da dove si può spaziare lungo tutta la valle del Fitalia dalle cime più alte della catena dei monti Nebrodi fino alla costa del Mar Tirreno. Suggestiva risulta la lussureggiante vegetazione della vallata, nella quale spicca una fitta macchia mediterranea di alta collina che presenta già i caratteri tipici dei boschi presenti in estensione alle quote più elevate.

Nell'insieme, la zona di pertinenza di Castania presenta una vegetazione che localmente risulta relativamente più giovane, a causa del dissesto idrogeologico che ha sconvolto il territorio determinando un processo di rivegetazione in continuo sviluppo.

La presenza di acqua, sia in superficie che nel sottosuolo, favorisce tale rivegetazione, accelerando il processo di amalgamazione delle nuove essenze con quelle, spesso secolari, presenti in aree limitrofe.

Lungo il versante, in associazione alle prevalenti zone in cui la vegetazione è a carattere spontaneo, sono anche presenti aree, più pianeggianti o poco inclinate, in cui si sono imposte le colture dell'uomo, fra le quali spiccano gli oliveti, i noccioleti, alcuni vigneti e piccole produzioni ortofrutticole.

La vegetazione forestale, sia per le caratteristiche climatiche che edafiche, si presenta varia ed interessante sotto l'aspetto floristico e strutturale.

La presenza di un bosco sempreverde mediterraneo-temperato è caratterizzato da associazioni arboree di varia entità, fra cui si citano la Roverella, il Leccio, l'Orniello ed elementi arbustivi quali i Cisti, l'Erica, oltre a formazioni miste di caducifoglie espresse prevalentemente da essenze quercine come il Cerro, e i popolarissimi Faggi.

I caratteri faunistici della zona sono legati all'habitat forestale al quale si associa, a fondovalle, il sistema alveo-ripariale determinato dal torrente Fitalia.

Tale associazione ha reso equilibrato l'ambiente colturale determinando condizioni ottimali di rifugio, nonché di sviluppo della fauna. L'avifauna risulta ricca di innumerevoli specie tra le quali il colombaccio, l'allocco, il merlo, il fringuello, il pettirosso, la gazza, ecc.

Numerosi anche i mammiferi, gli insetti ed i rettili; tra i primi si registra la presenza del riccio, del coniglio selvatico, del ghiro e di varie specie di ratti, mentre gli insetti e i rettili sono presenti con le classiche specie che popolano il comprensorio dei monti Nebrodi.

L'area oggetto del presente provvedimento è contraddistinta da un centro urbano di rilevante interesse documentario, artistico, inserito in un contesto territoriale di pregio naturale ed ambientale sia sotto il profilo paesaggistico che panoramico.

L'ambiente costruito nelle sue varie componenti architettoniche e produttive si fonde armoniosamente con quello naturale, caratterizzato da una ricca vegetazione arbustiva ed arborea e da suggestivi angoli panoramici che consentono la fruizione unitaria di un lontano scorcio del Mar Tirreno, verso cui degradano i frontalieri monti Nebrodi del versante settentrionale costellati dai caratteristici abitati di Frazzanò, Longi, Mirto, e della vallata del Fitalia sulla quale affacciano i colli di Castell'Umberto e di San Salvatore di Fitalia ricoperti da una fitta macchia mediterranea associata ad ampie estensioni di uliveti, noccioleti, vigneti e agrumeti.

Nel periodo primaverile sul giallo tappeto arboreo di succiamele del trifoglio e di dente di leone spiccano le rigogliose fioriture di ginestra, dei bianchi rovereti, della rosa canina, degli alberi di mimosa e di mandorlo.

In quello estivo, invece, al verde cupo brillante delle chiome degli alberi fungono da sfondo le bacche colorate del corbezzolo, le macchie argentee dell'artemisia arborea, i tappeti fioriti di arnica montana e di cardi spinosi.

Uno degli scorci paesaggistici più suggestivi della zona è costituito dai monumentali ruderi del Convento di S. Vincenzo e della Chiesa di S. Barbara, dove, in primavera, le nude pareti rocciose che li attorniano si colorano di essenze spontanee tra cui risulta la viola mammola. Le rocce sono una quinta scenica naturale contro cui si staglia il campanile della Chiesa, coronato da una slanciata guglia vivacemente policroma.

Sotto il profilo panoramico riveste una rilevantissima importanza il belvedere di San Nicolò a strapiombo sulla vallata, da dove si gode l'ampio scenario da essa offerto.

Mediante l'adozione di colture agrarie tradizionali e l'uso di terrazzamenti sostenuti da muretti a secco, l'intervento antropico si è armoniosamente inserito nell'habitat naturale, costituendo con esso un unico ed inscindibile contesto agrario storicizzato.

L'epoca di fondazione dell'antico centro urbano, abbandonato definitivamente nel 1931 in seguito al verificarsi di numerose frane, è incerta, ma sicuramente antecedente all'827, anno in cui le fonti archivistiche ne attestano l'esistenza, riportando la denominazione Quastania.

L'impianto urbanistico di età pre-normanna, pur se depauperato dalle frane che hanno interessato l'area, rimane ancora leggibile nella interessantissima e caratteristica viuzza a gradoni che conduce alla Chiesa di San Nicolò di Bari. L'esistenza dell'edificio chiesastico è accertata all'anno 1178, tuttavia, per le sue peculiarità stilistiche e costruttive esso è riconducible ad un'epoca anteriore.

L'espansione tardo medioevale, verosimilmente coeva all'edificazione del Castello di Sollima, viene invece identificata dalla tortuosa tessitura viaria che si svolge intorno alla Chiesa di S. Barbara ed al complesso domenicano dedicato a S. Vincenzo Ferreri.

L'immagine complessiva dell'agglomerato urbano è quella di un organismo tardo medioevale legato alla tradizione contadina, in cui si innestano emergenze architettoniche realizzate tra la seconda metà del quattrocento e la fine del cinquecento.

Le tipologie edilizie pervenuteci che tramandano il modello insediativo di tipo agricolo, pur mantenendo la connessione morfologica con l'impianto urbanistico più antico, nella maggior parte dei casi risalgono ai secoli XVI e XVII.

Gli edifici ad una o due elevazioni fuori terra si articolano generalmente in due vani sovrapposti. In quello superiore, dotato di tradizionale focolare centrale, si svolgevano le attività domestiche, quello inferiore era adibito a magazzino o ricovero di animali. I parametri murari sono costituiti da grossi conci di pietra arenaria grossolanamente squadrati, posti in opera a secco; le aperture sono caratterizzate dalla imponenza delle cornici, realizzate con elementi lapidei monolitici che, nelle abitazioni più abbienti, talvolta vengono arricchite da decorazioni.

Il tessuto edilizio cosiddetto minore complessivamente costituisce una significativa testimonianza di architettura rurale, mediante la quale si possono agevolmente ricostruire la struttura sociale che lo ha generato ed i ritmi lavorativi che la regolavano.

L'importanza di queste tipologie è accentuata dalla progressiva rarefazione a cui sono soggette, provocata sia dall'abbandono sia, e soprattutto, dalle radicali trasformazioni che vengono operate su di esse stravolgendone completamente l'impianto e le peculiarità formali originarie. Il loro valore storico, documentario, recepito dalla Soprintendenza per i beni culturali, ha prodotto la tutela di queste edificazioni per mezzo delle misure vincolistiche di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Sotto l'aspetto monumentale, oltre alle già menzionate strutture chiesastiche, rivestono particolare rilevanza i resti del Castello di Sollima, ubicato alla conflueza dei torrenti S. Domenico e Castello, e la cinquecentesca Chiesa di S. Francesco, l'unica aperta al culto. Delle antiche strutture monastiche originariamente annesse al tempio permangono la vicina fontana, una edicoletta votiva e la cosiddetta Casa di San Vincenzo, attualmente adibita a magazzino. La chiesa è affiancata da una bellissima torre campanaria che, oltre a rivestire un importante interesse storico ed architettonico, si configura quale elemento caratterizzante del paesaggio.

Il Castello, morfologicamente e stilisticamente inscrivibile al secolo XIII, è ridotto allo stato ruderale: rimangono soltanto il mastio centrale ed alcuni tratti di mura delle carceri sotterranee, da cui deriva il toponimo sotto la carrula della vicina strada. Ubicato in posizione dominante rispetto all'abitato, esso, costituisce un polo visivo di ragguardevole interesse anche sotto il profilo paesaggistico;

Ritenuto che l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, punto 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, va a costituire un sistema integrato di tutela e salvaguardia del territorio che può evitare gravi alterazioni della immagine paesistica di un'area così sensibile provocate da usi impropri o opere indiscriminate, distintive dell'attività antropica. In tal senso il vincolo paesistico non può costituire limite per lo sviluppo, ma garanzia che questo avvenga in forme programmate e rispettose delle valenze panoramiche dei luoghi. Inoltre stabilisce condizioni di parità nei confronti dei detentori degli immobili, poiché l'intera area, e non soltanto alcune parti di essa, viene sottoposta a tutela come unità territoriale;

Accertato che l'area dell'antico Borgo di Castania e del territorio ad esso circostante ricadente nel comune di Castell'Umberto, oggetto della misura di salvaguardia in argomento, resta ubicata sul versante sinistro di una delle dorsali che, con andamento nord-sud, sezionano il fianco settentrionale della catena montuosa dei Nebrodi, nella Sicilia centro orientale.

Geograficamente la zona resta delimitata fra il torrente Fitalia ed i suoi tributari Cammara-Sirico e Acquitta-Fontana.

Il settore è interessato da accentuati processi di erosione, in particolare pluviale e fluviale che hanno determinato una serie di incisioni più o meno marcate nelle quali scorrono le acque che alimentano la sottostante fiumara di Fitalia.

Tali processi erosivi, che interessano tutto il versante, hanno contribuito a rendere instabile l'area che oggi si può definire in fase quiescente.

Da vari documenti risulta che Castania è stata abbandonata in seguito al verificarsi di numerose frane che, nel 1931, indussero gli abitanti a trasferirsi definitivamente in aree più stabili.

Le cause che hanno determinato le frane sono da ricercare, oltre che nei processi di erosione degli agenti esogeni, anche nelle particolari condizioni litostratigrafiche che insistono nel settore.

Non è da escludersi che al determinarsi del disequilibrio siano incorsi anche input di tipo sismico che periodicamente si registrano nella zona.

Oggi i resti di Castania si osservano un pò ovunque lungo il versante che, da un punto di vista morfometrico, evince un'alternanza di aree subpianeggianti — riconducibili alle zone di accumulo rimodellate — intercalate a porzioni di pendio scosceso e con minore grado di stabilità.

In superficie ovunque sono presenti accatastamenti detritici costituiti da fini granulometrici riferibili a facies sabbiose, associati a clasti di dimensioni anche rilevanti. Lo scotico superficiale risulta pedonizzato e ricco di sostanze organiche;

Rilevato che l'area, oggetto del presente provvedimento, è perimetrata vincolisticamente come segue:

partendo all'altezza del bivio con la strada comunale Castello il perimetro del vincolo, procedendo in senso orario, percorre la strada provinciale Castell'Umberto-Tortorici sino al torrente Sirico; volge ad ovest, costeggiando l'argine sinistro, oltrepassa l'impluvio con il torrente Cammaro e giunge al fondo valle; piega ad angolo retto e punta verso nord lungo una linea adiacente il confine comunale; all'impluvio del torrente S. Salvatore di Fitalia con il torrente Fontana, costeggiando l'argine destro, risale il corso di quest'ultimo sino alla confluenza con il torrente Acquitta, lungo cui prosegue giungendo all'intersezione con la strada provinciale Castell'Umberto-Tortorici, punto di origine;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 13 febbraio 1993 a supporto della proposta di vincolo dei territori dell'antico Borgo di Castania e del territorio ad esso circostante, come descritte nel verbale medesimo — parte sostanziale del presente provvedimento —, sono sufficienti e congrue e testimoniano dell'elevato interesse pubblico rivestito dalla zona;

Rilevato che nessuna opposizione è stata inoltrata nei modi e nei termini di cui all'art. 2 della legge n. 1497/1939;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le suaccennate motivazioni, le quali sono parte integrante del presente decreto e per le quali si rimanda al verbale del 13 febbraio 1993;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono la opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico il territorio dell'antico Borgo di Castania e del territorio ad esso circostante, in conformità della proposta del 13 febbraio 1993 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, sebbene recenti interventi di sostituzione e ristrutturazione, effettuati ai margini dell'antico centro di Castania hanno inquinato la qualità ambientale delle preesistenze, determinando lacerazioni all'omogeneità del tessuto urbano;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area del territorio dell'antico Borgo di Castania e del territorio circostante, meglio descritta nel verbale del 13 febbraio 1993 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina e delimitata, con tratteggio e campitura, nella planimetria allegata, che formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 13 febbraio 1993 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina ed alla planimetria di cui sopra e cenno, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno alla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Castell'Umberto perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Castell'Umberto, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Castell'Umberto.

Palermo, 3 febbraio 1996

L'assessore: PANDOLFO

ALLEGATO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI MESSINA

L'anno millenovecentonovantatrè il giorno tredici del mese di febbraio, in esecuzione del decreto n. 22 del 16 gennaio 1991, con cui si ricostituisce la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Messina, nella sede della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina sita in via Boccetta n. 38 sono presenti: il dott. Achille Bonifacio, soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Messina, in qualità di presidente della citata commissione; l'arch. Macrì Placido e l'arch. Marino Antonino, componenti della commissione medesima; l'arch. Lo Cicero Francesco, in qualità di rappresentante del Corpo forestale della regione; il dott. Pietro Sturniolo in qualità di segretario, l'arch. Emanuela Barbaro Poletti, dirigente tecnico della sezione per i beni paesistici, architettonici ed urbanistici della Soprintendenza di Messina

L'arch. Barbaro Poletti espone la relazione con cui si individuano i motivi tecnici per cui si richiede l'inserimento dell'antico Borgo di Castania e del territorio circostante, ricadente nel comune di Castell'Umberto, come da descrizione del perimetro previsto dalla relazione tecnica del 13 gennaio 1993, redatta dalla Soprintendenza di Messina che così recita «Partendo all'altezza del bivio con la strada comunale Castello il perimetro del vincolo, procedendo in senso orario, percorre la strada provinciale Castell'Umberto-Tortorici sino al torrente Sivico; volge ad ovest, costeggiando l'argine sinistro, oltrepassa l'impluvio con il torrente Cammaro e giunge al fondo valle; piega ad angolo retto e punta verso nord lungo una linea adiacente il confine comunale; all'ampluvio del torrente S. Salvatore di Fitalia con il torrente Fontana, costeggiano l'argine destro, risale il corso di quest'ultimo sino alla confluenza con il torrente Acquitta, lungo cui prosegue giungendo all'intersezione con la strada provinciale Castell'Umberto-Tortorici, punto di origine. La relazione predetta viene accompagnata con una vasta documentazione fotografica. Letta la relazione, l'arch. Barbaro Poletti si allontana dalla stanza in cui è riunita la commissione. La commissione, dopo approfondita discussione, ritiene opportuno e necessario, con voto espresso all'unanimità, di inserire la sopra indicata area negli elenchi delle bellezze naturali della provincia di Messina, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 20 giugno 1939, n. 1497 e nel rispetto delle indicazioni di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 9 del successivo regolamento di esecuzione del 3 giugno 1940, n. 1357. Viene rilevato dalla commissione che il vincolo predetto non preclude il diritto di edificazione, che rimane soggetto agli obblighi di cui alla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La relazione tecnica esposta dall'arch. Barbaro Poletti, con gli allegati (corografia scala 1/10.000, corografia scala 1/25.000), si intende recepita ed allegata al presente verbale, di cui costituisce parte integrante. Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto.

(Seguono le firme).

DECRETO ASSESSORIALE 11 maggio 1996.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea della zona costiera compresa nel comune di Realmonte.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 5567 del 7 aprile 1994, con il quale al fine di procedere alla pianificazione paesistica, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, della zona costiera compresa nel comune di Realmonte, località Punta Secca, Monte Rosso, Capo Rossello e Punta Grande, la zona medesima è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di vincolo (D.A. n. 5567/1994) nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (14 maggio 1994, n. 23);

Considerata la scadenza del termine come sopra fissato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 5111 del 28 febbraio 1992 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa con nota n. 3437/II del 4 maggio 1996;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo, con decreto del Presidente della regione Sicilia n. 862 del 5 ottobre 1993, è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico, previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940, per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva della approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per ulteriori sei mesi l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea adesso vigente sul territorio della zona costiera compresa nel comune di Realmonte, meglio individuata nel decreto n. 5111 del 28 febbraio 1992, prorogato con il decreto n. 5567 del 7 aprile 1994, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica che è in corso di avanzata predisposizione stante l'avvenuta approvazione delle linee guida del piano territoriale paesaggistico regionale da parte della commissione speciale di cui all'art. 23 del regio decreto n. 1357/1940, nella seduta del 30 aprile 1996;

Decreta:

Art. 1.

È rinnovato, per ulteriori sei mesi dalla data di sua scadenza, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991 sul territorio della zona costiera compresa nel comune di Realmonte, per effetto del decreto n. 5567 del 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 23 del 14 maggio 1994, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel decreto n. 5111 del 28 febbraio 1992, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico, e comunque, entro e non oltre il 14 novembre 1996, è vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 5567/1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 23 del 14 maggio 1994, facente parte del comune di Realmonte, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Realmonte, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Realmonte ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Realmonte.

Palermo, 11 maggio 1996

L'assessore: PANDOLFO

96A5416

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 18 luglio 1996.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo satuto di autonomia dell'Università degli studi di Reggio Calabria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1995;

Visto il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Reggio Calabria emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, recante modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, recante disposizioni sulla libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, recante modificazioni alla tabella XVIII concernente l'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia;

Visto il decreto del Presidente drlla Repubblica 13 marzo 1989, recante integrazioni alla tabella XVIII concernente l'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989, recante modificazioni ed integrazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante, tra l'altro, disposizioni sull'autonomia delle Università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Viste le pròposte di modifica del regolamento didattico provvisorio formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Reggio Calabria, in conformità alla nuova tabella XVIII relativa al riordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia afferente alla stessa facoltà;

Riconosciuta la particolare urgente necessità di approvare la modifica proposta nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 ottobre 1995;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 61 e 64 relativi all'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia, afferente alla facoltà di medicina e chirurgia, sono così modificati:

Art. 1.

All'art. 61, lettera *A)*, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

Fermo restando l'obbligo delle anzidette 5.500 ore totali, le singole facoltà hanno la possibilità di modificare rispetto all'ordinamento tabellare la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924.

Alla lettera *C)* dell'art. 61 il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

C) Esami.

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Alla lettera C) dell'art. 61 il quarto comma è soppresso e sostituito dal seguente:

Il numero delle verifiche di profitto è fissato in dodici nel primo triennio ed in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei ore nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea ed i consigli di facoltà per le rispettive competenze stabiliscono quali corsi integrati debbano dar luogo ad esami contestuali. Tali esami contestuali non potranno essere relativi a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica.

Alla lettera C) dell'art. 61, «Corso di lingua inglese» alla fine è aggiunto il seguente comma:

Il corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico fa parte integrante dell'ordinamento didattico universitario della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

L'art. 64 *(Aree didattico-formative)* è soppresso e così sostituito dal seguente:

Aree del primo ciclo triennale

1. Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;

statistica e matematica;

biologia;

genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):

fisica;

fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):

statistica medica e biometria;

biomatematica;

biologia (corso integrato):

biologia cellulare;

biologia generale;

psicologia;

genetica (corso integrato):

genetica umana;

genetica umana applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore 350.

2. Area della morfologia umana macroscopica, microscopia ed ultrastrutturale.

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale. ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;

anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):

istologia;

istochimica;

citologia;

citologia molecolare;

embriologia;

anatomia (corso integrato):

anatomia umana;

anatomia topografica;

anatomia radiologica;

anatomia clinica;

neuroanatomia.

Numero di ore 400.

3. Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, subcellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica;

biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):

chimica applicata alle scienze biomediche;

propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):

chimica biologica;

enzimologia;

biologia molecolare;

biochimica cellulare;

biochimica sistematica umana;

biochimica applicata.

Numero di ore 400.

4. Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia;

biofisica e tecnologie mediche.

Discipline:

fisiologia (corso integrato):

fisiologia umana;

fisiologia della nutrizione;

neurofisiologia;

fisiologia applicata;

fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie mediche (corso integrato):

biofisica;

informatica medica;

strumentazione biomedica;

tecnologie biomediche;

fisica sanitaria.

Numero di ore 350.

5. Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti delle malattie da infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:

patologia generale;

immunologia;

fisiopatologia generale ed applicata;

microbiologia.

Discipline:

patologia generale (corso integrato):

patologia generale;

citopatologia;

patologia molecolare;

oncologia;

patologia genetica;

immunologia (corso integrato):

immunologia;

immunoematologia;

immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):

patologia generale;

fisiopatologia generale;

fisiopatologia clinica;

fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato):

microbiologia;

micologia medica;

virologia;

parassitologia.

Numero di ore 600.

6. «Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.

Obiettivi:

lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono istituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

Aree del secondo ciclo triennale

7. Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo.

Corsi integrati:

medicina di laboratorio;

metodologia clinica.

Discipline:

medicina di laboratorio (corso integrato):

biochimica clinica;

patologia clinica;

microbiologia clinica;

semeiotica funzionale e strumentale;

metodologia clinica (corso integrato):

semeiotica e metodologia medica;

semeiotica e metodologia chirurgica;

psicologia medica;

storia della medicina;

metodologia epidemiologia ed igiene;

metodologia epidemiologica clinica.

Numero di ore 300.

8. Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico, nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni di organi e di apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);

malattie dell'appparato digerente;

malattie dell'apparato respiratorio;

malattie dell'apparato cardiovascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo;

malattie del sangue e degli organi emopoietici;

malattie del sistema immunitario e reumatologia;

malattie infettive;

medicina interna e chirurgia generale.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;

morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):

gastroenterologia;

chirurgia dell'apparato digerente;

chirurgia generale;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato)

malattie dell'apparato respiratorio;

fisiopatologia respiratoria;

chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):

cardiologia;

cardiochirurgia;

chirurgia vascolare;

angiologia;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):

neurologia;

urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):

endocrinologia;

malattie del metabolismo;

endocrinochirurgia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):

ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):

immunologia clinica e allergologia;

reumatologia;

malattie infettive (corso integrato):

malattie infettive;

malattie tropicali;

parassitologia clinica;

medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):

medicina interna I;

chirurgia generale I.

Numero di ore 875.

9. Area delle scienze del comportamento umano.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattie e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):

psichiatria;

psicoterapia;

psicologia clinica;

igiene mentale.

Numero di ore 125.

10. Area delle scienze neurologiche.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere mediante lo studio fisiopatologico e clinico le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):

neurologia;

neurofisiopatologia;

neurochirurgia;

neuroradiologia;

riabilitazione neurologica.

Numero di ore 100.

11. Area delle specialità medico chirurgiche.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnostica le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscere i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi od apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;

malattie dell'apparato visivo;

malattie dell'apparato locomotore;

malattie otorinolaringoiatriche;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale (corso integrato):

odontostomatologia;

chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):

oftalmologia;

ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):

ortopedia e traumatologia;

chirurgia della mano;

medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):

otorinolaringoiatria;

audiologia;

foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):

dermatologia;

chirurgia plastica e ricostruttiva;

dermatologia allergologica e professionale;

venerologia.

Numero di ore 250.

12. Area della medicina clinica.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo e integrare rapporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo malato.

Corso integrato:

medicina interna;

chirurgia generale;

oncologia clinica;

geriatria.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):

medicina interna II;

terapia medica;

genetica medica;

nutrizione clinica;

medicina termale;

chirurgia generale (corso integrato):

chirurgia generale II;

oncologia clinica (corso integrato):

oncologia medica;

oncologia radioterapica;

oncologia ematologica;

chirurgia generale;

medicina interna;

geriatria (corso integrato):

geriatria e gerontologia;

chirurgia geriatrica.

Numero di ore 600.

13. Area di farmacoterapia e tossicologia.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci;

b) dimostrare le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;

farmacologia speciale.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):

farmacologia I;

farmacologia cellulare e molecolare;

farmacologia speciale (corso integrato):

farmacologia II;

chemioterapia;

tossicologia;

neuropsicofarmacologia.

Numero di ore 150.

14. Area della pediatria generale e specialistica.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina nell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):

pediatria;

chirurgia pediatrica;

neuropsichiatria infantile;

neonatologia;

terapia pediatrica speciale;

pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore 200.

15. Area della ginecologia ed ostetricia.

Obiettivi e contenuti:

lo studente deve essere capace di:

a) identificare caratteristiche fisiologiche edendocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto una opera di prevenzione e di diagnosi precoce nella patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso intregrato):

ginecologia ed ostetricia;

fisiopatologia della riproduzione umana;

ginecologia endocrinologica;

ginecologia oncologica;

medicina dell'età prenatale.

Numero di ore 150.

16. Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici dell'anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;

diagnosi isto e cito-patologica;

diagnostica ultrastrutturale;

istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore 100.

17. Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose e conoscere le indicazioni per l'uso terapeutico di radizioni e traccianti radioattivi.

Corsi integrati:

diagnostica per immagine.

Discipline:

diagnostica per immagine (corso integrato):

radiologia;

radiobiologia;

radioterapia;

medicina nucleare;

anatomia radiologica clinica.

Numero di ore 100.

18. Area delle emergenze medico-chirurgiche.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):

medicina d'urgenza e pronto soccorso;

chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

anestesiologia e rianimazione;

terapia del dolore;

terapia intensiva;

medicina subacquea e iperbarica.

Numero minimo di ore 100.

19. Area della medicina e sanità pubblica.

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;

medicina legale;

medicina del lavoro;

medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):

igiene;

programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;

economia sanitaria;

educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):

medicina legale;

deontologia ed etica medica;

psicopatologia forense;

tossicologia forense;

criminologia e difesa sociale;

medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):

medicina del lavoro;

igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):

medicina di comunità;

igiene ambientale.

Numero di ore 250.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 18 luglio 1996

Il rettore: PIETROPAOLO

96A5442

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione della «The Dwight School» in New York (U.S.A.) nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1996, è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 391 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, *ex lege* 30 ottobre 1986, n. 738, la seguente istituzione scolastica: «The Dwight School», con sede in New York, 291, Central Park West N.Y. 10024 (U.S.A.).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato *A* a detto decreto che ne costituisce parte integrante.

96A5427

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Verolavecchia e Verolanuova, Pavia, Montà d'Alba, Nizza Monferrato, Lomazzo Comasco, Pescina e Almenno San Salvatore.

Con decreto interministeriale n. 601 in data 13 maggio 1996, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Poligono di T.S.N.» sito nei comuni di Verolanuova e Verolavecchia (Brescia), riportato nel catasto dei comuni censuari medesimi rispettivamente alla partita n. 10794 del foglio, 14 mappali 39-60 e 61 del nuovo catasto terreni ed alla partita n. 184 del foglio 13, mappali 136 sub 1, 136 sub 2 e 125 del nuovo catasto edilizio urbano corrispondenti questi ultimi ai mappali 20 e 31 foglio 8, partita 1 degli enti urbani e promiscui, per una superficie complessiva di Ha 1.45.40.

Con decreto interministeriale n. 600 in data 13 maggio 1996, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex centrale termoelettrica del Molinazzo» sito nel comune di Pavia riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 120, foglio n. 6, mappale n. 28, per una superficie complessiva di mq 3 267

Con decreto interministeriale n. 598 in data 15 aprile 1996, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex poligono T.S.N.» sito nel comune di Montà d'Alba (Cuneo) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n 226, foglio n. 11, mappale n. 447 del nuovo catasto edilizio urbano, ed alla partita 1, foglio 11, mappale 447 del nuovo catasto terreni, per una superficie complessiva di mq 5.165.

Con decreto interministeriale n. 599 in data 15 aprile 1996, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Poligono di T.S.N.» sito nel comune di Nizza Monferrato (Asti) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1, foglio 25, mappale 131 ed alla partita 701, foglio 25, mappale 132 del nuovo catasto terreni ed alla partita 817, foglio 25, mappali 131/1 e 131/2 del nuovo catasto edilizio urbano, per una superficie complessiva di mq 8 930.

Con decreto interministeriale n. 604 in data 13 maggio 1996, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex campo di tiro a segno nazionale» sito nel comune di Lomazzo Comasco (Como) riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 6/d, particelle numeri 3273-3350-2436, della superficie complessiva di mq 3.150.

Con decreto interministeriale n. 603 in data 13 maggio 1996, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Campo di tiro a segno nazionale» sito nel comune di Pescina (L'Aquila) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 8512, foglio n. 27, mappale n. 382, della superficie complessiva di mq 1.932.

Con decreto interministeriale n. 602 in data 13 maggio 1996, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex poligono T.S.N.» sito nel comune di Almenno S. Salvatore (Bergamo) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 48, foglio n. 3, mappale numeri 333-1582 del nuovo catasto edilizio urbano, per una superficie complessiva di mq 7.440.

96A5428

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C 2957 XV J(854) del 12 giugno 1996 il manufatto esplosivo denominato: «Generatore di gas VS-CAR (TN 20/95)», che la società Valsella meccanotecnica intende far produrre da società abilitate, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 5ª categoria - gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A5431

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.6435.XVJ(938) del 12 giugno 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Cobra 3», che la ditta Danila Shop S a s di Casumaro D. & C., con sede in Saletto (Padova), intende far produrre dalla fabbrica di fuochi artificiali della ditta F.lli Vallefuoco in Giugliano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.5971.XVJ(940) del 12 giugno 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Cobra 1», che la ditta Danila Shop S.a.s. di Casumaro D. & C., con sede in Saletto (Padova), intende far produrre dalla fabbrica di fuochi artificiali della ditta F.lli Vallefuoco in Giugliano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A5432

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 22 luglio 1996 è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'11 dicembre 1995 al 10 dicembre 1996, della ditta S.r.l. Rusconi distribuzione, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Rusconi distribuzione, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dall'11 dicembre 1995 al 10 dicembre 1996.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1996 è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'11 dicembre 1995 al 10 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Rotocalcografica italiana - Gruppo Rusconi, con sede in Milano e unità di Milano e Cinisello Balsamo (Milano).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r l. Rotocalcografica italiana - Gruppo Rusconi, con sede in Milano e unità di Milano e Cinisello Balsamo (Milano), per il periodo dall'11 dicembre 1995 al 10 dicembre 1996.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1996 è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'11 dicembre 1995 al 10 dicembre 1996, della ditta S.r.l. A.T E. Alta tecnologia editoriale - Gruppo Rusconi, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S r l Alta tecnologia editoriale - Gruppo Rusconi, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dall'11 dicembre 1995 al 10 dicembre 1996

Con decreto ministeriale 22 luglio 1996 è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'11 dicembre 1995 al 10 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Rusconi editore, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981 n. 416 nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987 n. 67, dipendenti dalla S r l Rusconi Editore, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dall'11 dicembre 1995 al 10 dicembre 1996.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981 n. 416 nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987 n. 67, dipendenti dalla S p.a New Interlitho Italia, con sede in Ariccia (Roma) e unità di Caleppio Settala (Milano), Milano, Segrate via Buonarroti (Milano), Segrate via Buozzi (Milano), Trezzano su Naviglio (Milano), Tribiano (Milano), Verdellino (Bergamo), per il periodo dal 1° settembre 1995 al 31 agosto 1996

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1995 al 31 agosto 1997, della ditta R C S. Editori S p a. ivi compreso il ramo d'azienda «settore periodici» confluito dal 1° gennaio 1996 alla R.C.S Periodici, con sede in Milano, unità di Milano e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori, operai ed impiegati, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981 n. 416 nonché all'art 24 della legge 25 febbraio 1987 n 67, dipendenti dalla R.C S. Editori S p a., con sede in Milano e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 1° settembre 1995 al 31 agosto 1996.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, e come da richiesta aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori giornalisti dipendenti dalla R.C S. Editori S.p a , con sede in Milano e unità di Milano e Roma, con inizio dal 19 dicembre 1995, come da richiesta della società, e fino al 18 giugno 1996.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, 37 della legge n. 416/1981, art. 24 della legge 67/1987, art 7, quarto comma della legge n. 236/93, art. 1, secondo comma del decreto-legge n. 195/96 reiterato con decreto-legge n. 318/96, sono ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i giornalisti di cui all'art. 3, con esclusione dei giornalisti addetti al settore dei periodici alla data di inizio del programma di riorganizzazione (1° settembre 1995).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani verificheranno la sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici autorizzati, con il presente provvedimento

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 23 dicembre 1995, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S p a. Editoriale La Repubblica, con sede in Roma e unità di Roma per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997.

96A5452

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 19 dicembre 1994 al 18 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. Proedi, con sede in Brescia e unità di Brescia per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 13 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, di cui cui 2 part-time da 30 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 7 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani, ove interessato, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Proedi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 19 dicembre 1994 al 18 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Edizioni Madre, con sede in Brescia e unità di Brescia per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 13 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unità, di cui cui 2 part-time da 30 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 8 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani, ove interessato, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Edizioni Madre, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 26 gennaio 1994 al 23 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica Entella, con sede in Genova e unità di Chiavari (Genova) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26.60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 23 unità, su un organico complessivo di 37 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n 19062 del 23 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Plastica Entella, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 6 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicon, con sede in Firenze e unità di Sinalunga (Siena) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, su un organico complessivo di 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. Sicon, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 16 maggio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esi Stampa Medica, con sede in S. Donato Milanese (Milano) e unità di S. Donato Milanese (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 20 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 42 unità, di cui 2 part-time da 30 a 22.30 ore medie settimanali; 1 part-time da 23 a 18.45 ore medie settimanali su un organico complessivo di 46 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20927 del 13 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esi Stampa Medica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementi della Lucania, con sede in Potenza e unità di Potenza per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 42 unità, su un organico complessivo di 46 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementi della Lucania, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Palmar, con sede in Torino e unità di Fiat auto Mirafiori ed enti centrali (Torino), Fiat auto ricambi di None (Torino), Volvera (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16.25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 148 unità, di cui 116 lavoratori part-time secondo le modalità riportate nell'allegato che fa parte integrante del presente provvedimento, su un organico complessivo di 609 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20818 del 1° giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Palmar, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A. Impresa generale appalti, con sede in Roma e unità di Roma per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unità, su un organico complessivo di 27 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A. Impresa generale appalti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica costruzioni, con sede in Sassari e unità di Predda Niedda (Sassari) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 11 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unità, su un organico complessivo di 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica costruzioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Gran Sasso, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e unità di S. Egidio alla Vibrata (Teramo) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 220 unità, di cui 1 part-time da 20 a 15 ore medie settimanali, 3 part-time da 30 a 22,5 ore medie settimanali, 11 part-time da 20 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 236 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Gran Sasso, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge

3 giugno 1996, n. 300, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.D., con sede in Milano e unità di Fossombrone (Pesaro) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 32 unità, su un organico complessivo di 73 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.D., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 13 novembre 1995 al 12 novembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igino Mazzola, con sede in Marano Lagunare (Udine) e unità di Marano Lagunare (Udine), San Giorgio di Nogaro (Udine) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 169 unità, su un organico complessivo di 173 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igino Mazzola, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti dal comma stesso tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 25 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilter, con sede in Bologna e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,65 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 102 unità, su un organico complessivo di 366 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17289 dell'11 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilter, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legatoria Parella, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 38,50 ore a 30,20 ore medie settimanali per 22 unità su un organico complessivo di 34 unità per il periodo dal 5 aprile 1995 al 4 aprile 1996.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 19 febbraio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Armando Curcio editore, con sede in Roma e unità di Roma e Monterotondo Scalo (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 67 unità, su un organico complessivo di 72 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16824 del 24 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Armando Curcio editore, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.I.M. di Francesco Politano, con sede in Cosenza e unità di Cellara (Cosenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, su un organico complessivo di 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.I.M. di Francesco Politano, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.S. Legatoria Editoriale Scarrone, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 38,50 ore a 30,20 ore medie settimanali per 17 unità su un organico complessivo di 46 unità per il periodo dal 5 aprile 1995 al 4 aprile 1996.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi

prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, con sede in Brugnato (La Spezia) e unità di Brugnato (La Spezia) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 114 unità, su un organico complessivo di 140 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16727 del 16 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è autorizzata limitatamente al periodo dal 1° marzo 1995 al 16 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wax e Vitale, con sede in Genova e unità di Genova per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 51 unità, su un organico complessivo di 56 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20156 del 7 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wax e Vitale, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 12 settembre 1994 all'11 settembre 1995, con la decurtazione delle ore recuperate dal personale nei periodi di lavoro ad orario pieno per un totale di 2330,5 ore, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.K.C., con sede in Arezzo e unità di Arezzo per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, su un organico complessivo di 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.K.C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 2 ottobre 1995 al 31 dicembre 1995, in attesa che vengano stabiliti i criteri predetti, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c. a r.l. Unifarma, con sede in Teramo e unità di S. Atto di Teramo per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 44 unità, su un organico complessivo di 62 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c. a r.l. Unifarma, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di settore contabilità personale; settore controllo qualità; settore vendite nastro tubi; settore vendite segreteria di Vobarno (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unità, su un organico complessivo di 483 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 19220 dell'8 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falk Vobarno, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrate nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lett. *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 17 marzo 1994 al 16 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lara Confezioni, con sede in Bastia Umbra (Perugia) e unità di Bastia Umbra (Perugia) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, su un organico complessivo di 14 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì, autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lara Confezione, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 18 aprile 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tacchella Macchine, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unità di Cassine (Alessandria) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 8 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 10 00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 102 unità, su un organico complessivo di 105 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tacchella Macchine, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 2 gennaio 1995 all'8 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Conceria Velsesia, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e unità di Varallo Sesia (Vercelli) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 7 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unità, su un organico complessivo di 15 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Valsesia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fiser, con sede in Giaveno (Torino) e unità di Giaveno (Torino) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unità, su un organico complessivo di 12 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Fiser, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cell, con sede in Celano (L'Aquila) e unità di Celano (L'Aquila) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 65 unità, su un organico complessivo di 115 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cell, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ergon Sutramed, con sede in Torino e unità di Torino per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 10.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 47 unità, su un organico complessivo di 62 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ergon Sutramed, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 23 maggio 1995 al 22 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. C.E.V.O. Di Biona A. & C., con sede in Bannio Anzino (Novara) e unità di Bannio Anzino (Novara) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 42 unità, su un organico complessivo di 57 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. C.E.V.O. Di Bionda A. & C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 18 aprile 1995 al 31 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Biophar Laboratori Chimici, con sede in Roma e unità di Atella (Potenza) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 19 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biophar Laboratori Chimici, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Società Tekos, con sede in Alghero (Sassari) e unità di Alghero zona ind.le San Marco (Sassari) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27.30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità, su un organico complessivo di 16 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Società Tekos, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ice, con sede in Napoli e unità di Napoli per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unità, su un organico complessivo di 13 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ice, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 13 febbraio 1995 al 1° ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saf, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti) e unità di S. Giovanni Teatino (Chieti) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, su un organico complessivo di 33 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saf, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 2 gennaio 1996 al 1° gennaio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Creazioni Pulcino, con sede in Cassano Magnago (Varese) e unità di Cassano Magnago (Varese) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unità, su un organico complessivo di 25 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Creazioni Pulcino, a corrispondere il particolare beneficio previsto dai comma 4, art. 6 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 27 novembre 1995 al 26 novembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Callippo Conserve Alimentari, con sede in Pizzo Calabro (Vibo Valentia) e unità di Maierato (Vibo Valentia) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 30.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 52 unità, su un organico complessivo di 60 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Callippo Conserve Alimentari, a corrispondere il particolare beneficio previsto dai comma 4, art. 6 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 3 ottobre 1995 al 30 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Guardini e Faccincani, con sede in Milano e unità di Milano per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 3 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 95 unità, su un organico complessivo di 192 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Guardini e Faccincani, a corrispondere il particolare beneficio previsto dai comma 4, art. 6 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 19 giugno 1995 al 18 giugno 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurogroup, con sede in Fano e unità di Fano per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, su un organico complessivo di 29 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurogroup, a corrispondere il particolare beneficio previsto dai comma 4, art. 6 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

96A5453

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 luglio 1996 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° marzo 1995 al 28 febbraio 1996, della ditta S.r.l. - Cooperativa Cisat, con sede in Caltanisetta e unità di Crotone (Catanzaro).

Parere comitato tecnico del 16 maggio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r l. - Coopertiva Cisat, con sede in Caltanisetta e unità di Crotone (Catanzaro), per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1995 con decorrenza 1° marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1996:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 luglio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. El.te Siciliana, con sede in Palermo e unità di Catania, Palermo e uffici, per il periodo dal 14 marzo 1995 al 13 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 14 marzo 1995;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 agosto 1995 al 20 agosto 1996, della ditta S.r.l. Intelcat, con sede in Misterbianco (Catania) e unità di Misterbianco (Catania).

Parere comitato tecnico del 23 maggio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Intelcat, con sede in Misterbianco (Catania) e unità di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 21 agosto 1995 al 20 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1995 con decorrenza 21 agosto 1995;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia disposta con con effetto dal 21 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Intelcat, con sede in Misterbianco (Catania) e unità di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 21 febbraio 1996 al 20 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1996 con decorrenza 21 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 3 giugno 1996 n. 300, in favore di massimo 21 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Tecnotubi S.p.a. sede di Torre Annunziata (Napoli), ed unità di Torre Annunziata (Napoli) è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 giugno 1996 al 16 dicembre 1996.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 13 giugno 1997.

L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 9 ottobre 1995.

Pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale è autorizzato, là ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, è disposta la proroga della corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma 19, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, per i periodi e per il numero di unità lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) S.r.l. Intersped World, con sede in Fiumicino (Roma) e unità di Fiumicino (Roma).

Periodo: 15 febbraio 1995 - 14 febbraio 1996.

Causale: art. 1, legge n. 293/1993.

Numero lavoratori interessati: 2.

1° decreto ministeriale: 14 settembre 1993, dal 16 febbraio 1993;

2) S.r.l. Cipolli e Zanetti, con sede in Fiumicino (Roma) e unità di Fiumicino (Roma).

Periodo: 16 aprile 1995 - 15 aprile 1996.

Causale: art. 1, legge n. 293/1993.

Numero lavoratori interessati: 2.

1° decreto ministeriale: 14 settembre 1993, dal 16 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 ottobre 1995 al 15 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Corimec Italiana, con sede in Milano e unità di Piacenza.

Parere comitato tecnico del 28 maggio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Corimec Italiana, con sede in Milano e unità di Piacenza, per il periodo dal 16 ottobre 1995 al 15 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 16 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 novembre 1993 al 1° novembre 1994, della ditta S.r.l. N.I.S. Impianti, con sede in Selargius (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 16 maggio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r l. N.I.S. Impianti, con sede in Selargius (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1° maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con con effetto dal 2 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. N.I.S. Impianti, con sede in Selargius (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 19 giugno 1993 al 18 giugno 1994, della ditta S p.a. Nuova Scaini, con sede in Cagliari e unità di Agrate (Milano) e Villacidro (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 24 maggio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Scaini, con sede in Cagliari e unità di Agrate (Milano) e Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 19 giugno 1993 al 18 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1993 con decorrenza 19 giugno 1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 19 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Scaini, con sede in Cagliari e unità di Agrate (Milano) e Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 19 dicembre 1993 al 18 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1994 con decorrenza 19 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996:

1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996 con effetto dal 22 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.I.R. Fabbrica Italiana Relé, con sede in S. Pellegrino Terme (Bergamo) e unità di S. Pellegrino Terme (Bergamo), per il periodo dal 22 novembre 1995 al 21 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 5 dicembre 1995 con decorrenza 22 novembre 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 27 giugno 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 27 giugno 1996 con effetto dal 5 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bragonzi, con sede in Lonate Pozzolo (Varese) e unità di Lonate Pozzolo (Varese), per il periodo dal 5 marzo 1996 al 4 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1996 con decorrenza 5 marzo 1996;

3) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 21 agosto 1995 al 20 agosto 1996, della ditta S.p.a. B.F.E., con sede in Erba (Como) e unità di Altavilla Vicentina (Vicenza).

Parere comitato tecnico del 28 maggio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B.F.E., con sede in Erba (Como) e unità di Altavilla Vicentina (Vicenza), per il periodo dal 21 agosto 1995 al 20 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1995 con decorrenza 21 agosto 1995;

4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 21 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B.F.E., con sede in Erba (Como) e unità di Altavilla Vicentina (Vicenza), per il periodo dal 21 febbraio 1996 al 20 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 21 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996, della ditta S.p.a. S.E.C. Società Esercizio Cantieri, con sede in Roma, Ufficio di Roma e unità di Viareggio (Lucca).

Parere comitato tecnico del 3 maggio 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.E.C. Società Esercizio Cantieri, con sede in Roma e unità Ufficio di Roma e Viareggio (Lucca), per il periodo dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1996 con decorrenza 1° giugno 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 27 dicembre 1993 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. S.E.C. Società Esercizio Cantieri, con sede in Roma, ufficio di Roma e unità di Viareggio (Lucca), per il periodo dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1995 con decorrenza 1° dicembre 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pietro Cidonio, con sede in Roma e unità Roma, per il periodo dal 15 maggio 1995 al 1° agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 15 maggio 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 luglio 1996, n. 21078/5.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 è concessa la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p..a Standa, con sede in Rozzano (Milano) e stabilimenti di Caserta Strutture periferiche e Castellammare di Stabia (Napoli) e S. Maria Capua a Vetere (Caserta).

Periodo: 18 gennaio 1994 - 17 luglio 1994.

Causale: ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991.

CIPI 30 novembre 1993.

1° decreto ministeriale: 8 luglio 1994, dal 18 gennaio 1993.

Pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 10 gennaio 1995 al 9 gennaio 1996, della ditta S.p.a. C.M.F. Sud - Gruppo Iritecna, con sede in Collesalvetti fraz. Guasticce (Livorno) e unità di Collesalvetti fraz. Guasticce (Livorno).

Trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.M.F. Sud - Gruppo Iritecna, con sede in Collesalvetti fraz. Guasticce (Livorno) e unità di Collesalvetti fraz. Guasticce (Livorno) per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 9 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 10 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 10 luglio 1995 al 9 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1995 con decorrenza 10 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1° novembre 1994 al 31 agosto 1995, della ditta S.c.a.r.l. Coop. Agricola della Riforma Fondiaria di San Severo, con sede in San Severo (Foggia) e unità di San Severo (Foggia).

Trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Coop. Agricola della Riforma Fondiaria di San Severo, con sede in San Severo (Foggia) e unità di San Severo (Foggia) per il periodo dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1994 con decorrenza 1° novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 1° maggio 1995 al 31 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1995 con decorrenza 1° maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. *Lonardi Prefabbricati*, con sede in S. Pietro in Cariano (Verona) e unità di S. Pietro in Cariano (Verona), per un massimo di 100 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° settembre 1996 al 31 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ediltermica, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 25 dipendenti e Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 20 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. El.Vi., con sede in Trontano (Novara) e unità di Trontano (Novara), per un massimo di 70 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1996 all'8 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova e unità di Finale Ligure (Savona), per un massimo di 756 dipendenti e Genova-Sestri (Genova), per un massimo di 406 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 gennaio 1996 al 15 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania) e unità in provincia di Campobasso, per un massimo di 31 dipendenti, unità in provincia di Catania, per un massimo di 406 dipendenti, unità in provincia di Macerata, per un massimo di 12 dipendenti, unità in provincia di Ravenna, per un massimo di 14 dipendenti, unità in provincia di Roma, per un massimo di 6 dipendenti, unità in provincia di Caltanissetta, per un massimo di 2 dipendenti, unità in provincia di Enna, per un massimo di 44 dipendenti, unità in provincia di Messina, per un massimo di 386 dipendenti, unità in provincia di Palermo, per un massimo di 2 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1996 al 25 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 26 settembre 1996 al 25 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 è accertata la condizione di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 19 settembre 1995 al 18 settembre 1997, della ditta S.r.l. I.S.A. Informazione Stereo Antenna, con sede in Trieste e unità di Trieste.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.S.A. Informazione Stereo Antenna, con sede in Trieste e unità di Trieste, per il periodo dal 19 settembre 1995 al 18 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordianrio di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 30 aprile 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Investeditor Editrice del «Il Giornale di Bergamo Oggi», con sede in Bergamo e unità di Bergamo, per il periodo dall'11 marzo 1996 al 10 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1996 è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° novembre 1995 al 31 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Marsilio Editori, con sede in Venezia e unità di Venezia Marittima (Venezia).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Marsilio Editori, con sede in Venezia e unità di Venezia Marittima (Venezia), per il periodo dal 1° novembre 1995 al 31 gennaio 1996.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 in favore di n. 659 lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domenichelli, con sede in Padova e unità nazionali, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 27 ottobre 1995 al 26 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è ulteriormente prorogata dal 27 aprile 1996 al 26 ottobre 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per il lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazione nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 novembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia disposta con decreto ministeriale del 29 settembre 1994 con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma) e unità nazionali, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 15 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994.

Contributo addizionale no - Amm ne straordinaria del 16 giugno 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 novembre 1994, n 16150/3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994, della ditta S.p.a. S.P.I. Società per la Pubblicità in Italia, con sede in Roma e unità nazionali.

Parere comitato tecnico del 17 maggio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a S P I Società per la Pubblicità in Italia, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 26 aprile 1994

L Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1995 al 1° maggio 1996, della ditta S p a Industrie Laterizi Tacconi, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma)

Parere comitato tecnico del 30 maggio 1996 - favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a Industrie Laterizi Tacconi, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1° novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 2 maggio 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia disposta con effetto dal 2 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Industrie Laterizi Tacconi, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1° maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1995 con decorrenza 2 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996.

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Serono Pharma - Gruppo Serono, con sede in Roma e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 16 maggio 1995 al 15 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1995 con decorrenza 16 maggio 1995;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1995 al 29 gennaio 1996, della ditta S.r l Ponteggi Brindisi, con sede in Fasano (Brindisi) e unità di C/O Enichem di Brindisi (Brindisi).

Parere comitato tecnico del 16 maggio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r l. Ponteggi Brindisi, con sede in Fasano (Brindisi) e unità di C/O Enichem di Brindisi (Brindisi), per il periodo dal 1° settembre 1995 al 29 gennaio 1996.

Art 6, comma 1, decreto-legge n. 300/1996.

Istanza aziendale presentata il 17 ottobre 1995 con decorrenza 1° settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996.

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1996, della ditta S p a La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unità di Catania, Altopascio (Lucca) e Castelmaggiore (Bologna).

Parere comitato tecnico del 2 luglio 1996 - favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unità di Catania, Altopascio (Lucca) e Castelmaggiore (Bologna), per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1995 con decorrenza 5 giugno 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori(Milano) e unità di Catania, Altopascio (Lucca) e Castelmaggiore (Bologna), per il periodo dal 5 dicembre 1995 al 4 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1996 con decorrenza 5 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 2 ottobre 1995 all'11 ottobre 1996, della ditta S p a. Grande Distribuzione Avanzata G.DI.A., con sede in Milano e unità nazionali.

Parere comitato tecnico del 6 giugno 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. Grande Distribuzione Avanzata G.DI.A , con sede in Milano e unità nazionali, per il periodo dal 12 ottobre 1995 all'11 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1995 con decorrenza 12 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

96A5454

Annullamento del decreto ministeriale 14 marzo 1996 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.La.Pel. - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Colonnella.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 il decreto ministeriale 14 marzo 1996 con il quale la società cooperativa «Co.La.Pel. - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Colonnella (Teramo) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Tiberio Aloisi, è stato annullato a seguito della dichiarazione di fallimento in data 26 gennaio 1966, da parte del competente tribunale.

96A5517

Sostituzione di un commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Consorzio Unizoo - Società cooperativa a r.l.», in Anzola dell'Emilia.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 il rag Malagutti Paolo, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Consorzio Unizoo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Anzola dell'Emilia (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 4 giugno 1991 in sostituzione dell'avv. Mario Sossio Mosca, dimissionario, a completamento della terna già nominata.

96A5518

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LATINA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con provvedimento n 113, del 25 marzo 1996, ai sensi della legge n. 580/1993, è stato nominato a conservatore del registro delle imprese il segretario generale dott. Erasmo Fiumara.

96A5435

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1993 di assegnazione di posti su piano triennale 1991/1993, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Bologna sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori e le discipline sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento·

Settore: S04A «Matematica per le applicazioni economiche», per la disciplina «Matematica generale» (sede di Rimini);

Settore: P03X «Storia economica», per la disciplina «Storia economica» (sede di Forlì).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente al preside della facoltà di economia entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

I docenti chiamati, inquadrati nella facoltà di economia, saranno tenuti a prestare la propria attività didattica e di ricerca rispettivamente per le esigenze del corso di laurea in economia del turismo e delle sue strutture scientifiche, nella sede di Rimini e del corso di laurea in economia e commercio e delle sue strutture scientifiche, nella sede di Forlì, e ad impegnarsi nella domanda a pena di nullità della medesima ad assumere ivi la propria residenza.

I docenti chiamati saranno tenuti ad assumere l'impegno di un secondo corso oltre a quello di titolarità e di ciò dovranno fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del docente chiamato, nel bilancio dell'ateneo.

96A5469

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1993 di assegnazione di posti su piano triennale 1991-93, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Univerità degli studi di Bologna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Settore: P02D «Organizzazione aziendale», per la disciplina «Organizzazione aziendale» (sede di Forlì).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente al preside della facoltà di economia entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il docente chiamato, inquadrato nella facoltà di economia, sarà tenuto a prestare la propria attività didattica e di ricerca per le esigenze del corso di laurea in economia e commercio e delle sue strutture scientifiche, nella sede di Forlì, e ad impegnarsi nella domanda a pena di nullità della medesima ad assumere ivi la propria residenza.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso oltre a quello di titolarità e di ciò dovranno fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'ateneo.

96A5470

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Ferrara è vancante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settoindicato settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

N20X «filosofia del diritto», disciplina «filosofia del diritto».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5502

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di medicina e chirugia intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

E05A biochimica, disciplina indicata: «Chimica biologica», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal Consiglio di amministrazione.

96A5444

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di scienze statistiche intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

P02B economia e gestione delle imprese, disciplina indicata: «economia e gestione delle imprese», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della facolta interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal Consiglio di amministrazione.

96A5445

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

* 4 1 1 1 0 0 1 9 8 0 9 6 *

L. 1.400